SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 168

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 luglio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero dell'interno

Ministero delle finanze

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero dei lavori pubblici

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Regione Sicilia

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 18 luglio 1995, n. 289.

Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le imminenti campagne elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'accesso ai mezzi di informazione di massa durante le campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, nonché, per quanto compatibile, durante le campagne elettorali per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per ogni *referendum*, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici da parte dei mezzi di informazione.

Art. 2.

Propaganda elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, la propaganda elettorale è consentita, nei limiti delle prescrizioni del presente decreto, nelle seguenti forme:

tribune politiche;

dibattiti;

tavole rotonde;

conferenze;

discorsi;

presentazione dei candidati e dei programmi dei soggetti politici;

confronti;

annunci relativi alla sola propaganda effettuata sulla stampa nella concessionaria pubblica o nelle emittenti private.

2. Gli spazi di propaganda elettorale sulla stampa, nella concessionaria pubblica e nelle emittenti private sono offerti gratuitamente, a condizioni di parità di trattamento.

3. Agli spazi di propaganda elettorale sono dedicate specifiche collocazioni riconoscibili ed autonome all'interno della testata edita e della programmazione.

4. Dalla chiusura della campagna elettorale è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Art. 3.

Pubblicità elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il trentunesimo giorno precedente la data delle elezioni, è consentita soltanto la pubblicità elettorale che contenga l'esposizione di elementi oggettivi attinenti alla denominazione del soggetto politico, al contrassegno del soggetto politico ed all'appartenenza del soggetto politico ad una determinata forza politica.

2. Sono sempre vietate la propaganda e la pubblicità politiche ed elettorali contenenti prospettazioni informative false, scene o slogan denigratori o che usino tecniche di suggestione dirette a promuovere un'immagine negativa dei competitori lesiva dei diritti della persona.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali è vietata la pubblicità elettorale nella concessionaria pubblica.

4. Le inserzioni e gli spot di pubblicità elettorale sono pubblicati o trasmessi in modo distinto rispetto agli altri messaggi pubblicitari, recando l'apposita scritta «pubblicità elettorale».

5. Le trasmissioni di pubblicità elettorale non sono computate nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

6. A partire dal trentesimo giorno precedente la data delle elezioni è vietata ogni forma di pubblicità elettorale, anche se avente il contenuto di cui al comma 1 ed anche se relativa a successive consultazioni elettorali indette. In tale ultimo caso, il divieto può essere derogato, tenuto conto del numero degli elettori interessati e della rilevanza territoriale delle elezioni, con provvedimento del Garante. La presente disposizione non si applica alle consultazioni referendarie, per le quali è ammessa la pubblicità elettorale fino a tutto il penultimo giorno prima della data della consultazione referendaria.

Art. 4.
Modalità di propaganda e pubblicità elettorali

1. Le emittenti private e gli editori offrono spazi e tempi di propaganda e pubblicità elettorali per quantità e, ove previste, per tariffe a condizioni di parità di trattamento e sono tenuti a riconoscere a tutti i soggetti politici le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di essi.

2. Gli editori e le emittenti private che intendono offrire, nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, spazi di propaganda o di pubblicità elettorali devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite o nell'ambito della programmazione radiotelevisiva, secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dal Garante al fine di consentire ai soggetti politici l'accesso agli spazi predetti in condizioni di parità di trattamento. Tali soggetti, con le stesse modalità e forme, indicano altresì il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del presente decreto.

3. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, tenuto conto dell'eventuale presenza di codici deontologici adottati dalla concessionaria pubblica, dalle emittenti private o dagli editori, dettano, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri relativi agli spazi, ai tempi e alle altre caratteristiche della propaganda elettorale cui questi soggetti si devono attenere per il conseguimento delle finalità dettate dal presente decreto. Il Garante detta i criteri di offerta, trasmissione e pubblicazione di pubblicità elettorale, con particolare riferimento alle tariffe massime, al numero massimo di spot radiotelevisivi e di inserzioni sulla stampa per ciascun soggetto politico, alla durata massima, alle caratteristiche, alle fasce orarie, alle modalità di distinzione dagli altri messaggi pubblicitari ed alle altre modalità di diffusione e di replica di spot radiotelevisivi ed inserzioni sulla stampa.

Art. 5.
Informazione elettorale

1. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza, definiscono, in tempo utile ai fini dell'applicazione del presente decreto, i criteri specifici ai quali, nell'ambito della disciplina introdotta dal presente decreto, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti private nei programmi e servizi di informazione elettorale, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità della stessa.

Art. 6.
Altre forme di propaganda elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietata ogni forma di propaganda elettorale nei programmi della concessionaria pubblica e delle emittenti private diversi da quelli previsti dall'articolo 2. È vietato ai registi, ai conduttori ed agli ospiti dei programmi di fornire, nel contesto di questi, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o di manifestare le proprie preferenze di voto. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori. È comunque vietato utilizzare la composizione della programmazione per orientare le scelte di voto.

2. Per il periodo di cui al comma 1, le trasmissioni di intrattenimento su argomenti economici, sociali e politici, organizzate con la presenza di soggetti politici, ospiti ed eventuale pubblico, sono programmate e condotte nel rispetto dei principi di correttezza ed imparzialità di cui al presente decreto. È vietato che l'articolazione delle trasmissioni sia di per se stessa lesiva della parità di trattamento dei soggetti politici. Le trasmissioni predette sono ammesse negli ultimi cinque giorni della campagna elettorale soltanto a condizione che ad esse siano invitati, a condizioni paritarie, i rappresentanti della totalità dei soggetti politici interessati.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, la selezione degli eventuali ospiti avviene nel rispetto del principio pluralistico ed è finalizzata a conseguire una presenza equilibrata delle diverse posizioni dibattute. La selezione del pubblico, ove previsto, è fatta, con i medesimi criteri, almeno ventiquattro ore prima della trasmissione. Durante la trasmissione il conduttore cura che il pubblico mantenga un contegno congruente con i principi del presente decreto e che eventuali interventi telefonici in diretta e non concordati con la concessionaria pubblica o con l'emittente privata non influenzino le libere scelte degli elettori.

4. Per il periodo di cui al comma 1, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non elettorale, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'articolo 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è ammessa esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, nel rispetto, in quanto compatibile, della parità di trattamento. Nei programmi radiotelevisivi diversi da quelli di propaganda, pubblicità ed informazione elettorali e da quelli di cui al comma 2, la presenza di soggetti politici o loro esponenti è vietata. Non si considera presenza in trasmissione la ripresa di soggetti politici o loro esponenti nel corso di una telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza pregiudizio dell'integrità della trasmissione e comunque rimangano esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.

Art. 7.
Divieto di propaganda istituzionale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla

loro attività istituzionale, ad eccezione delle attività di comunicazione effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Art. 8.

Disciplina dei sondaggi

1. A partire dal ventesimo giorno precedente la data delle elezioni e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo di tempo precedente a quello del divieto.

2. Il Garante, sentite le associazioni scientifiche e professionali nazionali operanti nel campo delle ricerche demoscopiche ed elettorali, determina, a partire dalla prima applicazione del presente decreto, i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1. I risultati anche parziali di tali sondaggi devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni, della cui veridicità è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con altri, le collaborazioni di cui si è avvalso;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) date in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato l'invito rivolto al pubblico o a singoli ad esprimere le proprie preferenze politiche ed elettorali attraverso contatti telefonici, postali, o in altra forma, direttamente con la concessionaria pubblica, le emittenti private e la stampa, nonché la pubblicazione e trasmissione di risultati acquisiti secondo tali modalità.

4. La disciplina di cui ai commi 1, 2 e 3 si estende nei casi di pubblicazione e trasmissione di risultati che indichino la sola posizione reciproca dei competitori.

5. Per i sondaggi effettuati nel periodo consentito, qualora non siano stati rispettati i criteri determinati ai sensi del comma 2, il Garante dispone che sia dichiarata la circostanza sui mezzi d'informazione che hanno diffuso gli stessi sondaggi, con il medesimo rilievo con cui questi sono stati pubblicizzati.

Art. 9.

Doveri e responsabilità dei giornalisti conduttori, dei registi e dei direttori responsabili

1. I giornalisti conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, ed i rispettivi direttori responsabili, nonché i giornalisti autori della propaganda elettorale ed i direttori responsabili del quotidiano o periodico sul quale è apparsa la propaganda elettorale, sono tenuti al rispetto del codice deontologico emanato dall'Ordine dei giornalisti. Quest'ultimo può istituire un apposito organo competente per l'accertamento delle violazioni al predetto codice deontologico. I magistrati eventualmente presenti in tale organo devono rivestire qualifica non inferiore a magistrato di Corte di cassazione, anche a riposo, o equiparata, e, se in servizio, devono essere autorizzati dal Consiglio superiore della magistratura o dagli altri organi competenti.

2. I conduttori ed i registi dei programmi radiotelevisivi di propaganda ed informazione elettorale, che non appartengano all'Ordine dei giornalisti, sono tenuti ad osservare lo stesso codice.

Art. 10.

Definizione della parità di trattamento fra i soggetti politici

1. La parità di trattamento fra i soggetti politici, di cui al presente decreto, ai fini della propaganda, della pubblicità e dell'informazione elettorali, è determinata dalla Commissione parlamentare e dal Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito della propria competenza. Per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica si terrà conto dei seguenti criteri:

a) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti nei collegi uninominali: alla ripartizione di spazi e tempi partecipano tutti i raggruppamenti di candidati, con uno o più contrassegni identici in almeno quattordici circoscrizioni elettorali, che concorrano in almeno la metà dei collegi istituiti nell'ambito di ciascuna circoscrizione; la ripartizione di spazi e tempi fra i raggruppamenti partecipanti è effettuata tenuto anche conto della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; all'interno di ciascun raggruppamento la ripartizione ulteriore è determinata con una o più convenzioni tra i soggetti interessati; in mancanza di convenzione, la ripartizione è effettuata in proporzione della rispettiva quota di rappresentanza in Parlamento; spazi e tempi minori sono garantiti ai soggetti politici che non hanno rappresentanza in Parlamento;

b) per quanto concerne la quota di seggi attribuiti in ragione proporzionale: parità di spazi e tempi a ciascun soggetto politico presente nella competizione elettorale e già rappresentato in Parlamento; spazi e tempi sono altresì garantiti ai soggetti politici che non siano già rappresentati in Parlamento.

Art. 11.

Misure di controllo

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la concessionaria pubblica e le emittenti private devono registrare su supporto magnetico la totalità dei programmi trasmessi.

2. Il Garante stabilisce le modalità con cui i Circostel, nell'ambito della propria competenza, registrano i programmi delle emittenti private. Essi segnalano al Garante o ai Corerat competenti o delegati le presunte violazioni di disposizioni dettate dal presente decreto, dalla Commissione parlamentare e dal Garante.

3. Ai fini della vigilanza e del controllo della emittenza nazionale, per il periodo di applicazione del presente decreto, il Garante si avvale anche del Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 12.

Procedimento di accertamento delle violazioni

1. Ciascun soggetto politico direttamente interessato può denunciare, entro dieci giorni dal fatto, l'avvenuta violazione delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax, alla concessionaria pubblica o all'emittente privata o all'editore, presso il domicilio eletto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ed inoltre al Garante, al Circostel territorialmente competente ed al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il predetto domicilio dell'editore o dell'emittente. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla denuncia entro le dodici ore successive alla predetta comunicazione.

2. Il Garante, avvalendosi anche dei Circostel e della Guardia di finanza, istruisce la denuncia e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite le controdeduzioni, provvede su di essa senza indugio, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Qualora lo ritenga opportuno, il Garante può delegare per le istruttorie, l'audizione degli interessati e le contestazioni i Corerat territorialmente competenti.

4. Il procedimento è avviato anche d'ufficio.

Art. 13.

Provvedimenti d'urgenza del Garante

1. In presenza di evidenti violazioni delle disposizioni del presente decreto e di quelle dettate dalla Commissione parlamentare e dal Garante, questo, al fine di ripristinare l'equilibrio delle competizioni elettorali e salvo il procedimento di accertamento ordinario, ai sensi dell'articolo 12, adotta immediatamente i provvedimenti di urgenza ritenuti utili al predetto fine. In tal caso l'istruttoria del Garante o del Corerat avviene in forma sommaria, mediante acquisizione delle controdeduzioni del soggetto al quale è stata effettuata la contestazione; quest'ultimo è tenuto a comunicare, anche a mezzo telefax, le controdeduzioni al denunciante ed al Garante, entro quarantotto ore dal ricevimento della denuncia.

2. In ogni caso il Garante può ordinare:

a) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

b) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi compensativi di propaganda elettorale in favore dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

c) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la diffusione di comunicati dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione;

d) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi;

e) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o trasmissione di rettifiche, alle quali è dato il medesimo risalto, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della notizia da rettificare;

f) agli editori, alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private la pubblicazione o la trasmissione del comunicato emanato dall'organo dell'Ordine dei giornalisti, nel caso in cui esso sia stato istituito, ai sensi dell'articolo 9;

g) alla concessionaria pubblica ed alle emittenti private, la trasmissione, anche ripetuta secondo le modalità determinate dal Garante, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa, specialmente con riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 6.

3. Il Garante fissa il termine e le modalità per l'ottemperanza ai propri provvedimenti. Il primo non può essere superiore alle quarantotto ore successive alla notificazione del provvedimento stesso, qualora la violazione sia stata commessa dalla concessionaria pubblica o da emittenti private o a mezzo stampa quotidiana.

4. In caso di inottemperanza al provvedimento del Garante entro il termine di cui al comma 3, questo dispone, entro le ventiquattro ore successive:

a) per la concessionaria pubblica o le emittenti private, l'inibizione della programmazione per un periodo correlato e comunque non superiore alla durata della trasmissione nella quale è stata rilevata l'infrazione, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fin

determinato, un'immagine fissa con la dicitura «la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale»;

b) per gli editori, l'obbligo di pubblicare un comunicato del Garante relativo all'inottemperanza, con medesimo risalto per collocazione e caratteristiche editoriali.

5. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *a)* del comma 4 è ammesso, entro le quarantotto ore successive alla notificazione, ricorso al tribunale amministrativo regionale. Contro i provvedimenti di cui alla lettera *b)* del comma 4 è ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al tribunale. Il tribunale amministrativo regionale ovvero il tribunale si pronunciano sul ricorso in via cautelare d'urgenza entro le quarantotto ore successive al deposito.

6. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge, nonché dall'articolo 14.

Art. 14.

Sanzioni

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, nonché delle relative disposizioni dettate dal Garante, questo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire un milione a lire dieci milioni. Identica sanzione è irrogata qualora siano violate le disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare o dal Garante, contenenti obblighi procedimentali, qualora la violazione non comporti un'alterazione delle condizioni di parità di trattamento tra soggetti politici.

2. In caso di violazione delle altre disposizioni dettate dal presente decreto ovvero dalla Commissione parlamentare o dal Garante, quest'ultimo irroga la sanzione amministrativa pecuniaria, nei confronti della concessionaria pubblica, delle emittenti private operanti in ambito nazionale e degli editori, da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni; nei confronti delle emittenti private operanti in ambito locale, è irrogata la sanzione da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione avvenga negli ultimi quindici giorni precedenti la data delle elezioni, la sanzione è raddoppiata.

3. Nei casi più gravi di alterazione della parità di trattamento tra soggetti politici, ovvero nel caso di violazione reiterata nel corso della medesima campagna elettorale, il Garante dispone l'inibizione della programmazione della concessionaria pubblica o dell'emittente privata, determinandone i tempi e le modalità, da un minimo di un'ora fino ad un massimo di quindici giorni, con l'obbligo di mantenere in video, per il tempo a tal fine determinato, un'immagine fissa con la dicitura «la trasmissione della presente emittente è inibita dal Garante per violazione delle disposizioni sulla parità di trattamento durante la campagna elettorale».

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 8 commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, comma primo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 8, il Garante applica la sanzione pecuniaria da lire venti milioni a lire duecento milioni.

5. Le medesime sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate anche nei confronti dei soggetti politici a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità.

6. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono commisurate anche all'entità del pregiudizio cagionato, alle condizioni economiche e patrimoniali dell'editore o dell'emittente privata ed alla rilevanza territoriale della violazione commessa.

7. Restano salve le ulteriori sanzioni previste dalla legge.

Art. 15.

Compiti della Guardia di finanza

1. Il Garante si avvale anche della Guardia di finanza per i compiti istruttori e di controllo attribuiti dal presente decreto.

2. La Guardia di finanza esegue tutte le comunicazioni e notificazioni d'ufficio o su richiesta del Garante previste dal presente decreto.

3. È istituito presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a disposizione di questo e del Garante, il Nucleo speciale della Guardia di finanza per la radiodiffusione e l'editoria, alle dipendenze di un ufficiale con grado non inferiore a colonnello, nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle finanze — rubrica Guardia di finanza — per l'anno 1995 e dei contingenti previsti dagli organici.

4. Di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, il Ministro delle finanze definisce il contingente di personale da assegnare al nucleo.

Art. 16.

Campagne elettorali amministrative e referendarie

1. Per le campagne per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di

Trento e di Bolzano, dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia e per i *referendum* ai sensi degli articoli 123 e 132 della Costituzione, il Garante individua, tra gli editori, la concessionaria pubblica e le emittenti private, i soggetti e l'ambito territoriale concretamente rilevanti in ciascuna campagna elettorale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 6.

2. Nelle campagne elettorali per tutti i *referendum*, la parità di trattamento per la propaganda, la pubblicità e l'informazione elettorali consiste nella equiripartizione di spazi e tempi complessivamente riservati ai sostenitori delle opposte indicazioni di voto. La Commissione parlamentare ed il Garante, previa consultazione tra loro e ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, prescrivono le regole atte a garantire la concreta realizzazione della parità di trattamento e l'idoneo accesso ai predetti spazi da parte delle forze sociali interessate. Fra i sostenitori della proposta referendaria, adeguati spazi sono riconosciuti ai comitati promotori.

3. Il Ministero dell'interno comunica tempestivamente al Garante i decreti di convocazione dei comizi elettorali relativi ad ogni tipo di consultazione.

Art. 17.

Norme organizzative

1. È istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria nel limite di centottanta unità.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Garante, sono determinati la consistenza organica, il trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo e l'ordinamento delle carriere, nel limite sopra indicato e tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'Ufficio del Garante.

3. L'assunzione del personale predetto avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami, ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni dirette in base alla normativa vigente.

4. In sede di prima attuazione, si provvede alla copertura dei posti in organico, nel limite del 50 per cento del ruolo, mediante inquadramento, a domanda, con effetto economico non anteriore al 1° ottobre 1995, del personale comunque in servizio da almeno sei mesi presso l'Ufficio del Garante alla data di cui al comma 2, nel limite e con i criteri e le modalità valutativi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui allo stesso comma 2. In base ai provvedimenti di inquadramento del Garante, le amministrazioni di provenienza del personale inquadrato provvedono alle contestuali riduzioni di posti nelle proprie tabelle organiche.

5. Il Garante può avvalersi, per periodi limitati e per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in numero non superiore, complessivamente, a dieci unità e per non oltre il 25 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231.

6. Sino alla copertura dei posti di ruolo disponibili dopo le operazioni di inquadramento, e comunque, salvo quanto previsto al comma 7, per non oltre tre anni dalla data del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Garante può continuare ad avvalersi del personale di cui all'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche oltre il limite numerico di dieci unità.

7. In aggiunta al personale di ruolo il Garante può assumere dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, a copertura di specifiche esigenze inerenti ai compiti istituzionali. I titoli ed i profili professionali richiesti per ciascuna unità sono indicati in un apposito avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le assunzioni avvengono in base a colloquio al quale sono ammessi coloro che ne abbiano fatto domanda nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso anzidetto. Alla valutazione procede una commissione presieduta dal Garante e composta dal segretario generale dell'Ufficio e da un dirigente, di qualifica non inferiore a dirigente superiore, in servizio presso lo stesso Ufficio.

8. Al personale in servizio presso l'Ufficio del Garante è fatto divieto, in ogni caso, di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

9. Il segretario generale dell'Ufficio del Garante è nominato dallo stesso Garante tra gli appartenenti alla magistratura ordinaria, alla magistratura amministrativa ed all'Avvocatura dello Stato, con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Cassazione o equiparata, ovvero fra i professori universitari ordinari delle discipline giuridiche, aziendali od economiche, per la durata di cinque anni, rinnovabile per pari periodi, ed è collocato fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza, ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, se professore universitario, per la durata del mandato. Egli assiste il Garante nell'esercizio delle sue funzioni, esercita le deleghe che il Garante gli rilascia anche per il caso di assenza ed assicura il coordinamento dell'intera attività dell'Ufficio.

10. Per il periodo decorrente dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino ai trenta giorni successivi alla data delle votazioni, il Garante può autorizzare il personale in servizio presso il suo Ufficio ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nella misura ritenuta necessaria per il tempestivo espletamento dei compiti previsti dal presente decreto, anche in deroga ad ogni altra disposizione e comunque non oltre le ottanta ore mensili.

11. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, nel caso in cui i Corerat non siano stati istituiti o non siano operanti, previa indicazione alle regioni competenti di un termine non superiore a sette giorni per la loro istituzione o per il loro funzionamento, in difetto, commette al Garante di nominare un commissario con il compito di svolgere le loro funzioni ai fini dell'applicazione del presente decreto.

Art. 18.

Organi ufficiali di partiti, comitati e movimenti politici

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3, commi 1 e 6, ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 9 e 10 del presente decreto non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti, comitati e movimenti politici ed alle stampe elettorali dei soggetti politici.

Art. 19.

Centro di ascolto dell'informazione radiotelevisiva

1. Il Garante può affidare ad un ente pubblico o privato il compito di verifica, secondo criteri da esso stabiliti, degli spazi dedicati nel corso della campagna elettorale a ciascun soggetto politico dalla concessionaria pubblica e dalle emittenti private operanti in ambito nazionale.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, con cadenza settimanale, il Garante rende pubblici presso il suo Ufficio i risultati di tale verifica.

Art. 20.

Anticipazione dei contributi ai partiti politici per le spese elettorali

1. I contributi spettanti ai partiti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sono anticipati, entro cinque giorni dalla data di presentazione delle liste, per ogni consultazione elettorale in misura pari alla metà di quelli percepiti per la precedente elezione del medesimo organo.

Art. 21.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in annue lire 2.500 milioni a partire dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

Norme finali e definizioni

1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 5, 6, 15, commi 1 e 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, l'articolo 29, commi 1, 2, 6 e 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81, nonché tutte le disposizioni incompatibili con il presente decreto.

2. Ai fini del presente decreto:

per «Commissione parlamentare» si intende la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

per «Garante» si intende il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

per «Circostel» si intendono gli uffici periferici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

per «Corerat» si intendono i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi;

per «soggetti politici» si intendono candidati, gruppi di candidati, partiti, comitati promotori di *referendum*, altri comitati e movimenti organizzati a fini politici;

per «editori» si intendono gli editori di quotidiani e periodici;

per «stampa» si intendono i quotidiani e i periodici;

per «concessionaria pubblica» si intende la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico;

per «emittenti private» si intendono i titolari di concessione e di autorizzazione radiotelevisiva nell'ambito nazionale e locale, nonché tutti coloro che esercitano in qualunque ambito attività di radiodiffusione sonora e televisiva;

per «propaganda elettorale» si intende l'esposizione, sulla stampa e nelle trasmissioni radiotelevisive, delle caratteristiche oggettive e soggettive, delle linee e dei programmi generali e specifici dei soggetti politici;

per «informazione elettorale» si intende ogni programma e servizio di informazione, o parti di essi, attinenti alla campagna elettorale ed ai relativi soggetti attivi, ivi compresi i telegiornali ed i giornali radio;

per «pubblicità elettorale» si intende l'insieme dei messaggi brevi diffusi attraverso inserzioni sulla stampa e spot radiotelevisivi, che abbiano il contenuto di cui all'articolo 3 e finalità promozionali.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*
GAMBINO, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
MANCUSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* MANCUSO

95G0341

DECRETO-LEGGE 18 luglio 1995, n. **290.**

Riduzione dei pedaggi autostradali per le imprese che esercitano professionalmente l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare il notevole traffico di autovetture e di veicoli adibiti al trasporto di merci sull'intera rete autostradale e per incentivare l'utilizzazione delle autostrade durante il periodo notturno, al fine di favorire un decongestionamento delle stesse nelle ore di maggior traffico con innegabili vantaggi a favore della sicurezza stradale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e dei Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. I pedaggi autostradali per i veicoli appartenenti alle classi B, 3, 4 e 5, che svolgono servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi, sono ridotti, in via sperimentale dal 15 agosto al 31 dicembre 1995, del 10 per cento per i percorsi autostradali effettuati con entrata a partire dalle ore 22 ed uscita entro le ore 6.

2. Le predette riduzioni sono apportate esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione e sono applicate direttamente dalla società concessionaria della gestione dell'autostrada all'atto dell'emissione delle relative fatture intestate a ditte che esercitano professionalmente servizi di autotrasporto di cose per conto di terzi.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, le società concessionarie sono tenute ad apportare al proprio sistema informativo le necessarie integrazioni e modifiche entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al presente decreto sono rimborsati alle società concessionarie nel limite di lire 10.500 milioni per l'anno 1995, a valere sui maggiori introiti affluiti al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, a suo tempo accantonati per il decongestionamento della circolazione. I criteri e le modalità di rimborso sono fissati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e dei lavori pubblici, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1995

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

SCOGNAMIGLIO PASINI

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro*
CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*
BARATTA, *Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli.* MANCUSO

95G0342

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Ballabio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Ballabio (Como) ed il sindaco, nella persona del sig. Bruno Colombo;

Considerato che, in data 26 maggio 1995, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ballabio (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ballabio (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Bruno Colombo.

Il citato amministratore, in data 26 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento, a causa delle intervenute dimissioni, verificatesi in pari data, del vice sindaco e di un assessore.

Il prefetto di Como, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dottor Domenico Tuosto, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ballabio (Como).

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4224

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Gamalero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Gamalero (Alessandria) ed il sindaco, nella persona del signor Giuseppe Fornaro;

Considerato che il predetto amministratore, in data 23 marzo 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Gamalero (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gamalero (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Fornaro.

Il citato amministratore, in data 23 marzo 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gamalero (Alessandria).

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Desio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Desio (Milano) ed il sindaco, nella persona del sig. Stefano Fontana;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata da sedici consiglieri su trenta assegnati al comune di Desio con delibera n. 25 del 15 maggio 1995;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Desio (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Pusateri è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Desio (Milano) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Stefano Fontana.

Successivamente, in data 1° maggio 1995, sedici consiglieri su trenta hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con la deliberea n. 25 del 15 maggio 1995.

Il prefetto di Milano, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e dall'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.4/09501456-Gab. del 18 maggio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potrebbe essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto ente, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Desio (Milano) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Pusateri.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Ferriere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Ferriere (Piacenza) ed il sindaco, nella persona del dott. Antonio Agogliati.

Considerato che il predetto amministratore, in data 26 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza,

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ferriere (Piacenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ferriere (Piacenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Antonio Agogliati.

Il citato amministratore, in data 26 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ferriere (Piacenza).

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4216

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Montebuono.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Montebuono (Rieti) ed il sindaco, nella persona del sig. Fausto Morganti;

Considerato che il comitato regionale di controllo ha annullato la delibera di convalida dell'elezione del citato amministratore alla carica di sindaco, in quanto operante a carico dello stesso una causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, n. 6), della legge 23 aprile 1981, n. 154;

Considerato che per effetto di tale annullamento il sig. Fausto Morganti è decaduto dalla carica stessa;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montebuono (Rieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montebuono (Rieti) è stato rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fausto Morganti.

La delibera di convalida della elezione alla carica di sindaco è stata annullata dal comitato regionale di controllo, con decisione n. 3378 del 26 maggio 1995, in quanto operante, nei confronti del sig. Morganti, la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, n. 6), della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Per effetto di tale annullamento e della conseguente decadenza del sig. Fausto Morganti dalla carica sopracitata, si è configurata una delle fattispecie previste dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, che costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, l'ente è posto in condizioni di impossibilità di funzionamento, in conseguenza della nullità degli atti compiuti dal sindaco ineleggibile, ed in particolare della nomina del vice sindaco e della giunta.

Il prefetto di Rieti, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montebuono (Rieti).

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Montecompatri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994 sono stati eletti il consiglio comunale di Montecompatri (Roma) ed il sindaco, nella persona del sig. Victor Ugo Ciuffa;

Considerato che il predetto amministratore, in data 9 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montecompatri (Roma) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montecompatri (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Victor Ugo Ciuffa.

Il citato amministratore, in data 9 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco costituiscono presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montecompatri (Roma).

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4221

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Paolino Maddaloni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dodici membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Caserta, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2698/13.4-Gab. dell'8 giugno 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Felice a Cancello (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Paolino Maddaloni.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4217

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Avigliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) ed il sindaco, nella persona del sig. Giuseppe Gaetano Tripaldi.

Considerato che il predetto amministratore, in data 8 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di sindaco e che le stesse sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 giugno 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giuseppe Gaetano Tripaldi.

Il citato amministratore, in data 8 maggio 1995, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale le dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Avigliano (Potenza).

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4218

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Condofuri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Demetrio Martino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 29 maggio 1995, da nove membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Reggio Calabria, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1270/95-Gab. del 31 maggio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Condofuri (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Demetrio Martino.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4219

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Giba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Giba (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Giba (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Paola Pani è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995

SCÀLFARO

CORONAS, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Giba (Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nei giorni 8 e 12 maggio 1995, da sette membri del corpo consiliare.

Il prefetto di Cagliari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 9500392/13/Gab. del 13 maggio 1995, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo stata superata la soglia di depauperamento oltre la quale il consiglio non può rinnovarsi per surrogazione, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Giba (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Paola Pani.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro dell'interno: CORONAS

95A4220

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 1995, n. 291.

Regolamento recante norme per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e l'operatività del fondo di garanzia sui mutui contratti dalle associazioni concertistiche e assimilate per il ripiano dei relativi deficit.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D'INTESA CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 gennaio 1994, n. 60;

Visto il titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800;

Visto l'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589;

Visto l'art. 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della richiamata legge n. 60/1994, ad emanare norme per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e l'operatività del fondo di garanzia di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Quote annuali dei piani di ammortamento incluse tra i costi ammessi

1. I soggetti di cui all'art. 1 della legge 20 gennaio 1994, n. 60, al fine di beneficiare delle agevolazioni indicate nello stesso articolo, dovranno produrre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, il piano di ammortamento del deficit perché, nei casi di interventi finanziari dello Stato a sostegno dell'attività annuale realizzata dagli stessi soggetti, si possa procedere alla approvazione del piano medesimo, sentita la Commissione centrale per la musica, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Tali soggetti devono osservare le seguenti condizioni:

a) essere beneficiari di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni;

b) formulare un piano di ammortamento del deficit determinatosi negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge 20 gennaio 1994, n. 60. La rata annuale di tale piano non potrà eccedere il 20% delle spese risultanti dal bilancio approvato dell'ultimo esercizio finanziario. Il piano di ammortamento riguarda le singole differenze passive degli ultimi cinque anni determinatesi tra le entrate e le uscite relative alla gestione dell'attività annuale sovvenzionata. Il bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, di cui alla legge, è quello relativo alle attività sovvenzionate.

3. L'approvazione del piano di ammortamento comporta l'ammissione della quota annuale di ripiano fra i costi considerati ai fini della concessione dei contributi pubblici.

4. Il mancato ripiano del deficit entro il previsto periodo di ammortamento ovvero il mancato pagamento alle banche o alle società finanziarie legalmente costituite di più di due rate del mutuo, qualora ne venga stipulato uno a copertura del deficit stesso, comporta la decadenza dal beneficio di cui al comma precedente.

Art. 2.

Mutui finalizzati al ripiano dei deficit e garanzie relative

1. Nell'ambito delle risorse alle quali riferirsi per la copertura del deficit, i soggetti di cui all'art. 2 della legge 20 gennaio 1994, n. 60, possono contrarre mutui di durata non inferiore a cinque anni, con ammortamento a rate semestrali, e di ammontare non inferiore a 100 milioni e non superiore a 1.000 milioni, garantendo in via primaria i mutui medesimi con il proprio patrimonio e con quello di coloro che hanno agito in nome e per conto degli organismi menzionati, secondo le norme del codice civile.

2. A tale fine i soggetti interessati a contrarre il mutuo devono far pervenire al Dipartimento dello spettacolo apposita dichiarazione del legale rappresentante, a firma autenticata, con la quale si conferma la garanzia indicata in via primaria dalla legge. La medesima dichiarazione deve anche garantire in via subordinata che l'ente contraente il mutuo, in attuazione di quanto previsto dalla legge, accetta che vengano destinati a copertura della rata annuale di ammortamento non pagata gli importi delle sovvenzioni statali, regionali o locali, libere ed esigibili, relative all'anno in corso e/o agli anni precedenti.

3. Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati le banche e società finanziarie legalmente costituite, opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'art. 13, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, riservata alle attività musicali. Qualora si intenda far diventare operante tale ultima garanzia, dovrà essere prodotta al Dipartimento dello spettacolo anche la copia dell'istanza di mutuo approvata dai responsabili di ciascuna iniziativa musicale sia per quanto si riferisce all'importo del mutuo stesso, sia per quanto si riferisce al complesso delle garanzie indicate dalla legge e dal presente regolamento. La richiesta dovrà essere approvata dalla banca mutuante che si esprimerà dopo le opportune valutazioni sull'eventuale patrimonio o sulle potenzialità finanziarie dei soggetti titolari delle singole iniziative, richiedenti il mutuo.

4. Le banche e le società finanziarie devono comunicare al Dipartimento dello spettacolo e, per i mutui assistiti da garanzia sul fondo di 1.000 milioni annui, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a., entro il mese di gennaio di ciascun anno, se risultino pagate le rate scadute entro il 31 ottobre dell'anno precedente, riguardanti l'ammortamento del mutuo contratto per il ripiano del deficit. Qualora operi la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, interverrà la decadenza del diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.

5. La Banca nazionale del lavoro - Sezione per il credito cinematografico e teatrale S.p.a., dopo il 31 gennaio di ciascun anno, verifica se ed in qual misura sia necessario fare ricorso alla utilizzazione totale o parziale del fondo di 1.000 milioni annui, quota parte di quello di cui all'art. 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Nell'ipotesi di rate non pagate, la stessa sezione procederà ai relativi conteggi, mentre per i pagamenti a carico del fondo di garanzia, limitatamente agli interventi risultanti dal piano di ammortamento e con esclusione degli interessi maturati successivamente, dovranno risultare già esperite da parte delle banche o delle società finanziarie, le procedure esecutive di cui alle medesime garanzie indicate in via primaria e secondaria.

6. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, procede a:

a) ricevere ed istruire, ai fini della successiva approvazione, i piani di ammortamento formulati dai singoli soggetti delle iniziative musicali per verificare la presenza delle condizioni cui è subordinato il beneficio riguardante l'inclusione fra i costi ammessi della quota annuale di ammortamento;

b) ricevere la dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo;

c) ricevere le copie delle istanze di mutuo prodotte dagli interessati che intendano avvalersi della garanzia costituita dal fondo di 1.000 milioni annui;

d) verificare, dall'esame dei bilanci e da ogni altra utile documentazione in sede di liquidazione delle sovvenzioni, se siano state soddisfatte le condizioni, il cui mancato rispetto comporti la decadenza dal beneficio sub *a)* e la decadenza dal diritto di accedere a contributi pubblici statali, regionali o locali. In questo ultimo caso dovrà essere data comunicazione della decadenza alle altre amministrazioni pubbliche interessate, alla regione e agli altri enti locali.

7. Nel caso di utilizzazione parziale del fondo di garanzia, il residuo sarà utilizzato per le finalità già individuate dalla legge 30 aprile 1985, n. 163. Nel caso in cui la disponibilità del fondo risultasse insufficiente a coprire i crediti esposti dalle banche o dalle società finanziarie, le richieste eccedenti, individuate in base all'ordine cronologico di arrivo alla sezione, saranno soddisfatte con lo stanziamento dell'anno successivo, senza maggiorazione di interessi sulle somme dovute.

Art. 3.

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 11 marzo 1995

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro
DINI

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 206

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— La legge n. 60/1994 reca: «Interventi in favore delle associazioni concertistiche e assimilate». Per il testo dell'intero art. 2 si veda in nota all'art. 2 del presente decreto.

— La legge n. 800/1967 reca il nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali. In particolare il titolo III (articoli da 26 a 46) reca norme sulle attività musicali in Italia e all'estero.

— Il testo dell'art. 1, quinto comma, della legge n. 589/1979 (Provvedimenti per le attività musicali e cinematografiche) è il seguente: «L'anzidetto fondo speciale, oltre per le finalità di cui al primo comma dell'art. 40 della legge sopraindicata, è destinato, per un ammontare non superiore a lire 200 milioni, a sostenere istituti tesi a raccogliere documentazioni, fornire informazioni, effettuare ricerche sulle attività musicali, nonché centri di iniziativa musicale con funzioni a carattere nazionale, promossi da enti ed associazioni, volti a realizzare forme di coordinamento organico e continuativo della produzione musicale e della sua attribuzione ed iniziative di carattere propedeutico e formativo, senza scopo di lucro».

— Il testo dell' art. 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge n. 163/1985 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) è il seguente:

«Nell'ambito di quanto previsto al comma precedente:

a)-c) (omissis);

d) il 3 per cento della quota del 13 per cento assegnata alle attività musicali e il 3 per cento della quota del 15 per cento assegnata alle attività teatrali di prosa sono annualmente portati in aumento dello stanziamento istituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 10 maggio 1983, n. 182, come modificato dalla legge 13 luglio 1984, n. 311, con estensione delle agevolazioni a tutte le attività musicali e teatrali ammesse alle operazioni della sezione autonoma del credito teatrale presso la Banca nazionale del lavoro. L'importo risultante ai sensi della presente lettera *d)* è utilizzato in parti uguali a favore delle attività musicali e delle attività teatrali di prosa».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della citata legge n. 60/1994 (entrata in vigore l'11 febbraio 1994) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Le quote annuali dei piani di ammortamento dei *deficit* determinatisi nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge possono essere incluse, purché non superiori al 20 per cento del bilancio dell'ultimo esercizio finanziario, tra i costi ammessi ai fini della concessione di contributi pubblici (statali, regionali, locali) alle attività musicali di cui al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Le predette attività devono risultare beneficiarie di sovvenzioni pubbliche da almeno tre anni. Il mancato ripiano del *deficit* entro il periodo previsto di ammortamento comporta la decadenza del beneficio di cui al presente articolo».

— Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 800/1967 è il seguente:

«Art. 3 *(Commissione centrale per la musica)*. — Per l'esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge, è istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la commissione centrale per la musica.

La commissione è presieduta dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo o, per sua delega, da un Sottosegretario di Stato del medesimo dicastero ed è composto da:

a) il direttore generale dello spettacolo;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

e) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

f) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;

g) sei sovrintendenti di enti autonomi lirici, fra i quali il sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma;

h) il presidente dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia;

i) un rappresentante dei teatri di tradizione di cui al successivo art. 28;

l) un rappresentante della Società italiana autori ed editori;

m) un rappresentante degli industriali dello spettacolo;

n) due rappresentanti degli organismi concertistici, di cui uno in rappresentanza delle società ed istituzioni di cui al terzo comma del successivo art. 32;

o) tre rappresentanti dei lavoratori dello spettacolo;

p) due rappresentanti dei musicisti;

q) un direttore di orchestra;

r) un rappresentante degli artisti lirici;

s) un coreografo;

t) due critici musicali;

u) tre esponenti della cultura musicale;

v) un rappresentante dei comuni d'Italia.

La commissione è nominata con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti di cui alle lettere da *b)* ad *e)* sono prescelti dalle rispettive amministrazioni tra funzionari della carriera direttiva con qualifica non inferiore ad ispettore generale.

Il componente di cui alla lettera *i)* è designato dai teatri di tradizione e quelli di cui alla lettera *n)* sono designati dalle rispettive categorie di istituzioni e società.

I componenti di cui alle lettere *m)* e da *o)* a *t)* sono designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo su una terna di nominativi proposta dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative. I componenti di cui alla lettera *g)* sono designati dall'Associazione nazionale enti lirici e sinfonici e quello di cui alla lettera *v)* dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. I componenti di cui alla lettera *u)* sono scelti dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo.

I componenti indicati alle lettere da *b)* a *v)* durano in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere *i), m), n), o), p), q), r), s), t)* e *v)* possono essere sostituiti da supplenti, designati e nominati secondo le modalità di cui ai commi precedenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica di direttore di divisione.

La commissione è convocata dal Ministro per il turismo e per lo spettacolo, di una iniziativa, o quando ne sia fatta richiesta motivata da 1/3 dei componenti.

Le riunioni della commissione sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei suoi componenti».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 60/1994, più volte citata, è il seguente:

«Art. 2. — 1. I mutui di durata non inferiore a cinque anni e di ammontare non inferiore a lire 100 milioni e non superiore a lire 1.000 milioni, finalizzati al ripiano dei *deficit* di cui all'art. 1, contratti dalle associazioni, dai *festival*, dai centri, dai comitati, dalle fondazioni e dagli

istituti musicali sovvenzionati da almeno dieci anni in maniera continuativa in base al titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione di quelli di cui all'art. 28, e in base all'art. 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589, sono garantiti in via primaria dagli enti contraenti e in via subordinata dall'importo delle sovvenzioni statali, regionali e locali — libere ed esigibili — relative all'anno in corso e di quelle degli anni precedenti.

2. Per i mutui di cui al comma 1, cui sono abilitati la Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito teatrale e cinematografico S.p.a., e le altre banche e società finanziarie legalmente costituite, opera una ulteriore garanzia costituita da un fondo fino a lire 1.000 milioni annui, a valere sulla quota del fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, riservata alle attività musicali. Il mancato pagamento di più di due rate del mutuo comporta la decadenza dal beneficio di cui all'art. 1 della presente legge. Qualora operi la garanzia costituita sul fondo destinato alla corresponsione dei contributi sugli interessi, il beneficiario del mutuo decade dal diritto di accedere a contributi pubblici statali o regionali.

3. Nel caso in cui il fondo di garanzia di cui al comma 2 non venga utilizzato o venga utilizzato solo parzialmente, lo stanziamento residuo sarà utilizzato al fondo di cui all'art. 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge 30 aprile 1985, n. 163, destinato alla corresponsione degli interessi passivi dovuti alla Sezione autonoma credito teatrale della Banca nazionale del lavoro S.p.a. o ad altre banche, enti o società finanziarie legalmente costituiti.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Direzione generale dello spettacolo emanerà, d'intesa con il Ministero del tesoro, un apposito regolamento di attuazione per l'individuazione delle necessarie procedure amministrative e per l'operatività del fondo di garanzia di cui al comma 2».

— Per il testo dell'art. 13, secondo comma, lettera *d)*, della legge n. 163/1985 si veda in nota alle premesse.

95G0338

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 giugno 1995.

Controllo di Stato sul vaccino contro la varicella.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di Stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Considerato che l'istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 037175/VIR12 in data 25 novembre 1994 il proprio favorevole parere in merito alla messa a punto delle procedure di controllo del vaccino contro la varicella dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nelle sedute del 1° marzo 1995 e del 10 maggio 1995;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 - effettua i controlli sul vaccino contro la varicella. I controlli — ai sensi dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 — devono essere effettuati entro sessanta giorni dalla ricezione del campione.

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Roma, 5 giugno 1995

Il direttore generale: SCIOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 255

NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE, AL CONTROLLO E ALLA CONSERVAZIONE DEL VACCINO VIVO, ATTENUATO, CONTRO LA VARICELLA.

Il vaccino vivo contro la varicella è costituito da un preparato liofilo ottenuto dal ceppo attenuato OKA di *Herpes virus varicellae* propagato in colture di cellule diploidi umane. Il vaccino, ricostituito immediatamente prima dell'uso, con apposito solvente, ha l'aspetto di un liquido limpido e incolore (se contiene un indicatore di pH, può apparire opportunamente colorato).

1. PREPARAZIONE

La produzione del vaccino viene effettuata partendo da un lotto di semenza virale derivato da un ceppo virale caratterizzato dal punto di vista biologico e clinico, e da una banca di cellule di un determinato ceppo cellulare sulla cui origine e successive manipolazioni deve essere fornita documentazione all'Istituto superiore di sanità.

Il virus proveniente dalla semenza virale può essere moltiplicato per ottenere una o più raccolte virali da cui preparare un «bulk» destinato alla costituzione dei lotti finali.

1.1. *Substrato per la moltiplicazione del virus.*

Il ceppo cellulare, costituito da cellule diploidi umane, e la banca di cellule devono essere approvati dall'Istituto superiore di sanità e devono essere caratterizzati per origine, identità (isoenzimi, sierologia, fingerprinting degli acidi nucleici) marcatori genetici (HLA), cariotipo, caratteristiche di crescita, caratteristiche morfologiche e vitalità durante il congelamento.

Il ceppo cellulare, deve risultare adatto alla crescita virale. Le cellule devono risultare, in saggi effettuati *in vivo*, esenti da contaminanti virali avventizi e libere da eterotrasplantabilità. Le colture cellulari devono, inoltre, corrispondere ai requisiti di sterilità batterica e micotica e di assenza di micoplasmi. Anche i liquidi di coltura delle cellule devono essere saggiati, per definire l'assenza di agenti contaminanti avventizi. Tutti i saggi sopradescritti devono essere svolti in conformità alla Farmacopea ufficiale italiana.

Deve essere fornita documentazione comprovante che il siero fetale bovino, usato come fattore di crescita delle colture cellulari, corrisponda ai requisiti di sterilità batterica e micotica e di assenza di micoplasmi e di virus bovini.

1.2. *Lotto di semenza virale.*

La sospensione di semenza virale, impiegata nella produzione, deve provenire dal ceppo OKA del virus della varicella, la sua origine e i successivi passaggi devono essere documentati.

Il virus non dovrà in nessun caso aver subito passaggi in linee continue di cellule e dovrà trovarsi ad un numero di passaggio tale che il prodotto finito non debba mai superare il 38°. I lotti di semenza virale devono essere propagati nello stesso tipo di cellule utilizzate per la produzione del vaccino finale. I lotti di semenza virale devono essere conservati a temperatura inferiore a − 20 °C se sono liofilizzati o inferiore a − 60 °C se non lo sono. La moltiplicazione del virus deve effettuarsi con le dovute precauzioni di asepsi in cellule umane diploidi [illegible] nella produzione dei vaccini. Soltanto i lotti di [illegible] che risultino controllati con risultati soddisfacenti per quanto riguarda *l'identità l'assenza di agenti contaminanti avventizi e la neurovirulenza* possono essere utilizzati per la produzione del virus. Tutti i saggi sopraindicati devono essere svolti in modo conforme alle norme della Farmacopea ufficiale italiana. In particolare, l'assenza di agenti contaminanti avventizi deve essere valutata «in vivo» in topini adulti e neonati e in cavie, e «in vitro» su colture cellulari e con gli appropriati tests di sterilità batterica e fungina, di assenza di micobatteri e di assenza di micoplasmi.

1.3. *Moltiplicazione e raccolta del virus.*

Il virus proveniente dal lotto di semenza virale può essere propagato per ottenere delle singole raccolte virali da utilizzare per la preparazione della raccolta finale (bulk). Ogni singola raccolta di virus deve essere sottoposta a controllo.

Possono essere considerate singole raccolte di sospensione virale una o più raccolte mescolate, derivanti dalla stessa produzione di cellule.

Il siero di origine animale, usato come fattore di crescita delle colture cellulari, deve essere stato approvato. Non può essere utilizzato siero di origine umana. Il siero stesso e la tripsina, usati nella preparazione, devono risultare esenti da agenti contaminanti avventizi. L'indicatore di pH (rosso fenolo) e gli antibiotici consentiti devono essere utilizzati alla concentrazione minima efficace. Il 5% (e non meno di 50 ml) delle colture cellulari utilizzate deve essere conservato come coltura cellulare di controllo non infettata e deve risultare conforme alle norme relative alla presenza di agenti estranei indicate nella Farmacopea ufficiale italiana.

Le cellule infettate provenienti da una stessa raccolta devono essere lavate, staccate dalla superficie del supporto e mescolate. La sospensione cellulare deve essere lisata tramite trattamento con ultrasuoni.

Sulle singole raccolte di sospensione virale, prima della chiarificazione, dovranno essere effettuate le seguenti, prove:

Identità. La prova di identità dovrà essere effettuata con un saggio di siero neutralizzazione su colture cellulari, per mezzo di anticorpi specifici, secondo le norme della Farmacopea ufficiale italiana.

Assenza di agenti contaminanti avventizi con le stesse modalità già descritte al punto 1.2.

Concentrazione virale. Il saggio per valutare la concentrazione virale ha la finalità di mostrare le regolarità della produzione e di determinare la diluizione da utilizzare nella preparazione del lotto finale e dovrà essere svolto secondo le norme della Farmacopea ufficiale italiana.

1.4. *Lotto di preparazione (bulk) finale*

Il «bulk» finale di preparazione virale può essere costituito da una miscela di «singole raccolte» purché queste risultino soddisfacenti ai controlli di identità, assenza di microrganismi contaminanti e concentrazione virale sopradescritti. Il preparato deve essere chiarificato per eliminare ogni detrito cellulare e può essere addizionato di un appropriato stabilizzante e diluito in modo conveniente.

La sospensione virale, dopo chiarificazione, deve presentare requisisti soddisfacenti per quanto concerne: assenza di cellule residue, assenza di microrganismi contaminanti, determinazione del contenuto di siero albumina bovina (BSA).

Controllo di assenza di cellule residue. Il saggio deve essere svolto in conformità alla Farmacopea ufficiale italiana.

Controllo di assenza di microrganismi contaminanti (saggio di sterilità batterica e micotica). Il saggio deve essere svolto in conformità alla Farmacopea ufficiale italiana.

Determinazione del contenuto di BSA. Deve essere conforme alle indicazioni della Farmacopea ufficiale italiana.

1.5. *Lotto finale.*

Il preparato virale finale (bulk) deve essere aliquotato asetticamente in recipienti sterili a chiusura ermetica e liofilizzato fino a che il contenuto di acqua, che non deve essere superiore al 3%, sia tale da consentire una buona stabilità del vaccino.

Al termine della liofilizzazione [illegible] ermeticamente.

Sul prodotto finito ed infialato devono essere fatti i seguenti controlli:

Identità. Il vaccino ricostituito in modo appropriato, mescolato con anticorpi specifici contro Herpesvirus Varicellae, non deve essere in grado di infettare colture cellulari suscettibili.

Titolo virale. Deve essere valutato con un saggio di titolazione su almeno 10 colture cellulari per ogni diluizione in ragione di 4. Il titolo virale va comparato con quello di un preparato di riferimento appropriato. In ogni caso la concentrazione di virus non deve risultare inferiore a 2 × 10³ UFP per dose.

Innocuità. Il vaccino deve soddisfare i requisiti di tossicità abnorme in conformità con le norme della Farmacopea ufficiale italiana.

Sterilità. Il vaccino ricostituito deve soddisfare i requisiti di sterilità batterica e micotica conformi alle regole della Farmacopea ufficiale italiana.

Contenuto di albumina serica. L'albumina serica, di qualsiasi origine, eventualmente aggiunta, deve essere conforme alle indicazioni della Farmacopea ufficiale italiana e, in ogni caso, non deve superare la concentrazione di 5 µg/dose.

Contenuto di acqua. Non deve essere superiore al 3%.

Prova di stabilità. Il più basso limite consentito dal titolo del virus nel vaccino durante e dopo il periodo di incubazione a 37 °C per sette giorni è di 2 × 10³ UFP per dose.

Presenza di tracce di antibiotico. Il contenuto di antibiotico residuo deve essere misurato secondo le indicazioni della Farmacopea ufficiale italiana e deve essere riportato sull'etichetta.

2. CONSERVAZIONE E DATA DI SCADENZA.

Le fiale contenenti il vaccino liofilo devono essere conservate al riparo dalla luce ad una temperatura inferiore a − 20 °C. Conservato in tali condizioni, «senza essere mai rimosso» sia pure temporaneamente, il vaccino conserva la validità per tre anni a partire dall'ultima soddisfacente determinazione del titolo eseguita o stabilita dall'autorità sanitaria nazionale di controllo.

3. ETICHETTE.

Oltre alle indicazioni di cui alla monografia «Vaccini» (Farmacopea ufficiale italiana), l'etichetta sul recipiente o sull'imballagio deve riportare:

il ceppo virale utilizzato per la preparazione del vaccino;

il tipo e l'origine delle cellule utilizzate per la preparazione del vaccino;

la concentrazione minima di virus;

l'avvertimento che il contatto tra il vaccino e il disinfettante deve essere evitato;

il periodo entro il quale il vaccino può essere utilizzato dopo la ricostituzione;

l'avvertimento che il vaccino non può essere somministrato alle donne in stato di gravidanza.

4. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

4.1. *Copia della domanda di cui al punto 5.1.*

4.2. *Copie dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei controlli effettuati sulla serie.*

Nella documentazione, debitamente firmata dal direttore tecnico responsabile, devono essere altresì precisate, in occasione del controllo di Stato della semenza, la storia e le caratteristiche del ceppo usato e il numero di passaggi cui il ceppo originale è stato sottoposto per la preparazione della semenza.

4.3. *Copia del verbale di prelevamento dei campioni.*

Nel verbale, munito delle firme del direttore tecnico e del medico capo della struttura sanitaria o di un incaricato, alla presenza del quale viene eseguito il prelevamento dei campioni, secondo le norme previste dall'art. 15 del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, devono figurare, fra gli altri dati, il numero di serie, il numero complessivo delle dosi costituenti la partita, la data di preparazione della partita e il numero delle dosi costituenti il campione destinato all'Istituto superiore di sanità.

4.4. *Se trattasi di vaccino di provenienza estera,*

i protocolli relativi alla produzione ed ai controlli effettuati, devono essere vistati dall'autorità sanitaria del paese di origine del vaccino ed accompagnati da una dichiarazione giurata attestante che il vaccino giunto in dogana, debitamente contrassegnato da un numero progressivo di serie, proviene tutto da un'unica partita. Tutti i documenti devono essere vistati da console italiano per la circoscrizione ove si produce il vaccino.

4.5. *Quietanza*

comprovante il versamento a favore dell'Istituto superiore di sanità, presso la sezione di tesoreria provinciale, della somma di L. 20.000.000 per la semenza virale; L. 5.000.000 per ogni serie di sospensione madre; L. 1.500.000 per ogni lotto di prodotto finito; L. 800.000 per la convalida del titolo virale.

4.6 *I campioni*

da inviare all'Istituto superiore di sanità dovranno essere: 200 ml di sospensione virale non diluita prima della chiarificazione, 100 fiale del prodotto finito con relativo liquido per la ricostituzione.

5. DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL MINISTERO DELLA SANITÀ - DIREZIONE GENERALE SERVIZIO FARMACEUTICO.

5.1. *Domanda in carta legale*

con la quale viene richiesto che il vaccino sia sottoposto a controllo di Stato, nella quale sia precisato il numero di serie e di partita del vaccino. Tale domanda, indirizzata al Ministero della sanità, dovrà essere presentata agli assessorati alla sanità, regionali delle province autonome di Trento e Bolzano, tramite le unità sanitarie locali, ove funzionanti. Per la regione Sicilia la domanda dovrà essere presentata agli uffici dei medici provinciali.

5.2. *Eventuale copia del verbale di prelevamento dei campioni di cui al punto 4.3.*

6. VACCINO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI STATO CON ESITO FAVOREVOLE.

In base al risultato favorevole del controllo, comunicato dall'Istituto superiore di sanità al Ministero della sanità ed all'autorità sanitaria competente per territorio, quest'ultima provvederà allo svincolo della serie per la distribuzione giusta le norme dell'art. 16 e seguenti del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407.

95A4226

DECRETO 4 luglio 1995.

Autorizzazione all'ospedale di Cattinara di Trieste ad includere un sanitario nell'équipe autorizzata al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1992.

IL DIRETTORE GENERALE DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 con il quale l'ospedale di Cattinara di Trieste è stato autorizzato al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dall'amministratore straordinario della unità sanitaria locale n. 1 Triestina di Trieste in data 6 giugno 1994 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di un sanitario nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 10 maggio 1995;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale di Cattinara di Trieste è autorizzato ad includere nell'équipe responsabile del trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1992, il seguente sanitario:

Marega dott. Diego, aiuto di ruolo della divisione urologica dell'ospedale di Cattinara di Trieste.

Art. 2.

Il direttore generale dell'azienda per i servizi sanitari n. 1 Triestina di Trieste è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A4227

DECRETO 4 luglio 1995.

Autorizzazione al complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova a cancellare e ad includere sanitari nell'équipe autorizzata al trapianto di rene tra persone viventi con decreto ministeriale in data 7 novembre 1989.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI OSPEDALI

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1989 con il quale il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è stato autorizzato al trapianto di rene tra persone viventi;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova in data 18 novembre 1994 intesa ad ottenere la cancellazione e l'inclusione di sanitari nell'équipe autorizzata all'espletamento delle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che i sanitari di cui si chiede l'inclusione risultano già presenti nell'équipe autorizzata presso lo stesso centro, al trapianto di rene da cadavere di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 1994;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto di rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

Il complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è autorizzato a cancellare dall'équipe responsabile del trapianto di rene tra persone viventi di cui al decreto ministeriale 7 novembre 1989:

Peracchia prof. Alberto, direttore della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Tremolada prof. Carlo, associato della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Bardini prof. Romeo, associato della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova;

Baccaglini dott. Ugo, ricercatore universitario della prima clinica chirurgica del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova,

e ad includere nella stessa il seguente sanitario:

Ferraresso dott. Mariano, assistente medico dell'istituto di chirurgia generale II, del complesso clinico ospedaliero dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova.

Art. 2.

Il direttore generale dell'unità locale socio-sanitaria n. 21 di Padova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 1995

Il direttore generale: D'ARI

95A4228

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 1995.

Differimento del termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 concernente: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1992, n. 577, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1993 recante: «Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura»;

Visto il decreto del Ministero dell'interno con il quale era stato prorogato al 1° luglio 1995 il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993;

Rilevata la necessità di attendere che i modelli di porte omologati dal Ministero dell'interno, siano presenti sul mercato nazionale in numero congruo con le esigenze del mercato stesso;

Decreta:

Il termine previsto dal primo comma dell'art. 10 del decreto ministeriale 14 dicembre 1993 citato in premessa, è ulteriormente prorogato al 1° gennaio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1995

p. *Il Ministro:* CARAMAZZA

95A4235

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 giugno 1995.

Approvazione del modello di estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti sui conti fiscali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;

Visto l'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che prevede l'istituzione del conto fiscale;

Visto il regolamento di attuazione del conto fiscale, approvato con decreto ministeriale del 28 dicembre 1993, n. 567;

Visti gli articoli 14 e 15 del regolamento che fissano rispettivamente i termini entro i quali i concessionari sono tenuti ad aggiornare i singoli conti fiscali e quello di trascrizione dell'estratto conto;

Visto in particolare il comma 2 del citato art. 15 del predetto regolamento, che rinvia ad apposito decreto del Ministro delle finanze l'approvazione del modello dell'estratto conto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il modello allegato 1 di estratto conto dei versamenti registrati e dei rimborsi eseguiti sui conti fiscali, da inviarsi a cura del concessionario del servizio della riscossione a ciascun contribuente intestatario di conto fiscale. Le informazioni per la lettura dell'estratto conto sono riportate su apposito foglio da trasmettere unitamente all'estratto conto stesso.

2. Per ogni operazione, nello spazio riservato alla causale vanno indicate le informazioni riportate sul foglio illustrativo di cui al primo comma.

Art. 2.

1. L'estratto conto è inviato a ciascun contribuente intestatario di conto fiscale, a cura del competente concessionario del servizio di riscossione, entro il 20 marzo di ciascun anno e comprende i versamenti registrati ed i rimborsi eseguiti dal mese di marzo dell'anno precedente al mese di febbraio dell'anno in corso.

2. Per l'anno 1994 l'estratto conto si riferisce al periodo gennaio 1994-febbraio 1995.

3. Il contribuente ha diritto di chiedere in ogni momento allo sportello del concessionario la situazione dei versamenti eseguiti e dei rimborsi ottenuti; se la richiesta è presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'estratto conto va rilasciato nei trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta stessa.

4. Il servizio di rilascio e di invio dell'estratto conto è svolto gratuitamente.

5. Qualora nel corso del periodo cui si riferisce l'estratto conto il contribuente abbia cambiato provincia di domicilio fiscale, l'estratto conto dev'essere trasmesso a cura del nuovo concessionario, al quale il precedente concessionario deve trasmettere i dati concernenti il conto trasferito.

6. Per il mancato rilascio, da parte del concessionario, sia dell'estratto conto annuale che di quello su richiesta del contribuente, si applica la pena pecuniaria di cui all'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 3.

1. Se dall'esame dell'estratto conto di cui all'art. 1 del presente decreto si dovessero rilevare errori od omissioni, il contribuente può chiedere la rettifica al concessionario della riscossione il quale, effettuate le opportune verifiche, provvede alla correzione del conto stesso. Il predetto estratto conto non ha valore probatorio, ma puramente informativo; pertanto, la richiesta di correzione può essere effettuata in qualsiasi momento e non è soggetta a scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1995

Il Ministro: FANTOZZI

ALLEGATO 1

MINISTERO DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DIREZIONE CENTRALE PER LA RISCOSSIONE

CONCESSIONE DI : ______________________

CONCESSIONARIA: ______________________

ESTRATTO DEI VERSAMENTI E DEI RIMBORSI REGISTRATI SUL CONTO FISCALE

NUMERO CONTO FISCALE

PERIODO DAL ___/___/___ AL ___/___/___

DATA (1)	VERSAMENTI (2)	RIMBORSI (3)	CAUSALE (4)
TOTALE			

Di cui:	Versamenti Diretti	Su richiesta
	Ruoli	Disposti d'ufficio

COME SI LEGGE L'ESTRATTO CONTO

PREMESSA.

Il presente estratto conto, inviato ai sensi dell'art. 15 del regolamento di attuazione del conto fiscale, contiene i versamenti registrati ed i rimborsi eseguiti nel periodo indicato nel frontespizio.

Al riguardo si precisa che i conti fiscali sono aggiornati, in base alla vigente normativa, nei termini che seguono:

a) rimborsi: nella stessa giornata di erogazione;

b) versamenti diretti effettuati allo sportello del concessionario: entro il terzo giorno successivo a quello di ricevimento del versamento;

c) versamenti diretti effettuati sul conto corrente postale vincolato: entro il quindicesimo giorno successivo a quello di comunicazione al concessionario, da parte dell'Amministrazione postale, dell'avvenuto accreditamento;

d) versamenti conseguenti ad iscrizione a ruolo: entro il quindicesimo giorno successivo a quello di versamento;

e) versamenti diretti effettuati mediante delega bancaria: entro la fine del mese successivo a quello in cui è avvenuto il versamento.

LETTURA DELLE SINGOLE COLONNE DELL'ESTRATTO CONTO.

Nella colonna 1 è indicata la data in cui è stato effettuato il versamento o è stato eseguito il rimborso.

Nella colonna 2 è indicato l'importo dei versamenti registrati sul conto, in base ai termini riportati in premessa; in calce alla colonna è riportato il totale generale delle somme versate, nonché la sua ripartizione tra versamenti diretti e imposte iscritte a ruolo.

Nella colonna 3 è indicato l'importo dei rimborsi erogati al contribuente; in calce alla colonna è riportato il totale generale dei rimborsi erogati, nonché la sua ripartizione tra rimborsi eseguiti a richiesta del contribuente e rimborsi disposti di ufficio.

Nella colonna 4 è indicata la causale di ciascuna operazione (versamento diretto, ruolo, rimborso). A seconda dell'operazione, vengono poi fornite le seguenti informazioni:

versamenti diretti: tipologia di imposta (IRPEF, IRPEG, ILOR, IVA, ritenute, sostitutiva); codice tributo; modalità di versamento (allo sportello, in banca e tramite posta): per i versamenti allo sportello, sono indicati gli estremi della quietanza; per i versamenti tramite delega bancaria sono indicati il codice ABI ed il CAB della banca; versamento comprensivo di interessi;

ruoli: tipologia di imposta (IRPEF, IRPEG, ILOR, IVA, ritenute, sostitutiva); estremi identificativi della cartella; rate pagate, con precisazione se si tratta dell'unica e/o dell'ultima rata;

rimborsi: tipologia di imposta (IRPEF, IRPEG, ILOR, IVA, ritenute, sostitutiva); modalità di rimborso (su richiesta del contribuente o di ufficio); coordinate bancarie del conto su cui è stato effettuato l'accreditamento; precisazione se il rimborso è avvenuto in unica soluzione o in più rate, con eventuale indicazione del numero progressivo di rata; rimborso di solo interessi.

Attenzione. L'estratto conto non ha valore probatorio, ma puramente informativo; pertanto, se dalla lettura dello stesso si rilevano errori od omissioni, il contribuente può chiedere la rettifica al concessionario, che provvede alla correzione del conto.

95A4229

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 giugno 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Isabella», in Spino d'Adda.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1985 con il quale la società cooperativa «Isabella», con sede in Spino d'Adda (Cremona), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il rag. Angelo Bettinelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 25 marzo 1989 con il quale veniva nominato il rag. Mauro Bosio in sostituzione del rag. Angelo Bettinelli, dimissionario;

Vista la nota del 28 febbraio 1995 con la quale il rag. Mauro Bosio comunicava di rinunciare all'incarico;

Ravvisata la necessità di provvedere, per i motivi sopra esposti, alla sostituzione del succitato commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Mario Pincella, nato a Soresina (Cremona), il 29 maggio 1940 e residente a Cremona, via Malcantone, 6/*F*, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Isabella», con sede in Spino d'Adda (Cremona), già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 8 luglio 1985, in sostituzione del rag. Mauro Bosio, dimissionario.

Roma, 24 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A4232

DECRETO 24 giugno 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Me.Ca. - Cooperativa meridionale carni», in Castrovillari.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1989 con il quale la società cooperativa «Co.Me.Ca. - Cooperativa meridionale carni», con sede in Castrovillari (Cosenza), è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile ed il dott. Antonio Gallella ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1993 con il quale era nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Samengo, in sostituzione del dott. Antonio Gallella, dimissionario;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1993 con il quale era nominato commissario liquidatore il sig. Luigi Oppedisano, in sostituzione del dott. Francesco Samengo, dimissionario;

Vista la nota del 5 novembre 1994 con la quale il sig. Luigi Oppedisano comunicava alla scrivente di rinunciare all'incarico di cui trattasi;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Renato Scarnati, nato a Serra Pedace (Cosenza) il 6 dicembre 1922 e residente in via Rodotà n. 18 in Cosenza, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Co.Me.Ca. - Cooperativa meridionale carni», con sede in Castrovillari (Cosenza), sciolta ex art. 2544 del codice civile con decreto ministeriale 15 luglio 1989, in sostituzione del sig. Luigi Oppedisano, dimissionario.

Roma, 24 giugno 1995

Il Ministro: TREU

95A4233

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Vista la delibera della commissione centrale di beneficenza della predetta Fondazione assunta in data 26 maggio 1995, concernente, tra l'altro, la modifica degli articoli 11, 13, 17, 18, 21, 24 (ex art. 22), 25 (ex art. 23) e 30 (ex art. 28) dello statuto, nonché l'introduzione nello statuto medesimo degli articoli 22 e 23;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvati gli articoli 11, 13, 17, 18, 21, 24 (ex art. 22), 25 (ex art. 23) e 30 (ex art. 28) dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, come modificati dalla commissione centrale di beneficenza nella seduta del 26 maggio 1995, nonché gli articoli 22 e 23 di nuova istituzione, il tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Titolo II

ORGANIZZAZIONE

Art. 11 (*Organi*). — Sono organi della Fondazione:

1). la commissione centrale di beneficienza;

2). il presidente;

3). il comitato esecutivo;

4). il collegio sindacale;

5). il segretario generale.

Art. 13 (*Requisiti e indirizzi per la nomina*). — 1. La Fondazione attribuisce il potere di nomina indicato nel precedente art. 12 intendendo promuovere e valorizzare la partecipazione qualificata dei cittadini al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

2. La Fondazione, poiché la nomina non comporta rappresentanza né mandato imperativo e non è espressamente riservata dalla legge, richiede ai rispettivi consigli degli enti, nella definizione dei relativi indirizzi, l'osservanza dei requisiti e criteri di seguito indicati:

a) i commissari devono essere scelti tra cittadini italiani, preferibilmente residenti nell'ambito territoriale dalle province lombarde e di Novara, con criteri diretti a favorire anche la rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento prescelti dalla Fondazione per la realizzazione delle proprie attività.

I commissari devono possedere riscontrabili requisiti di onorabilità e di competenza maturata attraverso un'esperienza di almeno un triennio con l'esercizio di attività di amministrazione, direzione o controllo presso soggetti pubblici o privati, ovvero attraverso l'esercizio di attività professionali o di insegnamento;

b) il componente della commissione centrale di beneficenza dichiarato decaduto dalla carica non può essere nominato per almeno un triennio dalla data di dichiarazione di decadenza;

c) i nominati devono essere scelti tra una rosa di candidati individuati col concorso di istituzioni, associazioni ed altre significative realtà sociali.

3. La commissione centrale di beneficenza provvede alla nomina di tre componenti di propria competenza scegliendoli tra cittadini aventi i requisiti di cui al comma 2, lettere *a*) e *b*).

Art. 17 (*Indennità*). — Al Presidente, ai vice presidenti, agli altri componenti della commissione centrale di beneficenza, del comitato esecutivo e del collegio sindacale spettano, oltre al rimborso delle spese, un compenso fisso annuo ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni dei relativi organi collegiali, nella misura che verrà determinata dalla commissione che ne darà comunicazione al Ministro del tesoro.

Art. 18 (*Competenze della commissione centrale di beneficenza*). — 1. Alla commissione centrale di beneficenza compete di:

a) deliberare sulle modificazioni statutarie;

b) nominare i commissari di propria competenza di cui all'art. 12, comma 1;

c) eleggere tra i propri componenti il presidente ed i due vice presidenti ai sensi dell'art. 12, comma 2;

d) nominare i componenti del comitato esecutivo e delegare allo stesso propri poteri e attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, determinando i limiti della delega;

e) approvare annualmente il bilancio preventivo e quello consuntivo con le modalità previste dal successivo art. 26, nonché la destinazione degli utili di esercizio;

f) deliberare sulle variazioni del bilancio preventivo;

g) nominare il segretario generale ed il vice segretario generale;

h) deliberare sugli indirizzi in base ai quali la Fondazione esercita i poteri di azionista;

i) deliberare sulla designazione e nomina di amministratori e sindaci della società conferitaria e di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;

l) deliberare sull'assunzione e dismissione di partecipazioni da parte della Fondazione, sulle loro modificazioni anche di natura statutaria, nonché sui relativi bilanci;

m) deliberare in merito ai programmi di intervento nell'attività erogativa e di pubblica utilità;

n) determinare i compensi e le indennità al presidente, ai vice presidenti, al comitato esecutivo e agli altri componenti della commissione e del collegio sindacale;

o) deliberare la decadenza dalla carica nei casi previsti dagli articoli 15, comma 3 e 20, comma 1;

p) deliberare su ogni altro affare di ordinaria e straordinaria amministrazione.

2. La commissione potrà delegare poteri di ordinaria amministrazione al presidente e al segretario generale, determinando gli atti o la categoria di atti delegati.

Art. 21 (*Funzioni del presidente*). — 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Egli predispone gli avvisi di convocazione della commissione centrale di beneficenza e del comitato esecutivo, ne presiede le riunioni e vigila sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni.

2. La commissione determina le materie per le quali il presidente, sentito il segretario generale, può assumere decisioni, con immediata efficacia verso i terzi, che devono essere portate a conoscenza della commissione stessa nella sua prima adunanza.

3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente e qualora non possa provvedere il comitato esecutivo ai sensi dall'art. 22, comma 3, il presidente può, nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza, sentito il segretario, assumere con immediata efficacia verso i terzi, le necessarie determinazioni, sottoponendo le decisioni assunte per la ratifica alla commissione nella sua prima adunanza.

4. Il presidente ha facoltà, inoltre, di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi.

5. Egli può delegare la rappresentanza ai vice presidenti e ad altri componenti della commissione nonché, d'intesa col segretario, a dipendenti.

6. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente anziano ai sensi dell'art. 19, comma 10, nel caso di assenza o di impedimento di entrambi ed anche dell'altro vice presidente, le funzioni sono adempiute dal commissario più anziano di cui al citato articolo.

7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

Art. 22 (*Comitato esecutivo*). — 1. Il comitato esecutivo è composto da sette membri nominati dalla commissione centrale di beneficenza fra i propri componenti ai sensi dell'art. 18, lettera *d*), dello statuto. Di esso fanno parte di diritto il presidente ed i vice presidenti i quali esercitano rispettivamente le funzioni di presidente e di vice presidenti del comitato.

2. Al comitato esecutivo sono delegati dalla commissione centrale di beneficenza propri poteri e attribuzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione.

3. In caso di urgenza il comitato può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare, che non sia riservato alla competenza esclusiva della commissione centrale di beneficenza.

Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione alla commissione medesima in occasione della prima riunione successiva.

4. Non possono essere delegate le attribuzioni relative a:

approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e approvazione del bilancio consuntivo;

assunzione di deliberazioni in merito all'attività erogativa, all'acquisizione o alla dismissione di partecipazioni, alla nomina del segretario generale e del vice segretario generale ed agli altri affari per i quali occorra il voto favorevole dei due terzi dei membri in carica.

Art. 23 (*Funzionamento del comitato esecutivo*). — 1. Il comitato esecutivo si riunisce di regola una volta alla settimana secondo modalità di convocazione stabilite dal comitato medesimo.

2. Le riunioni del comitato sono presiedute dal presidente o da chi ne fa la veci.

3. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a voto palese ed a maggioranza assoluta dei votanti escluso dal computo gli astenuti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

4. I verbali delle riunioni sono redatti, a cura del segretario generale, o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento, e sono firmati dal presidente e dal segretario.

5. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed estratti che fanno prova in giudizio nonché di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

6. Alle riunioni del comitato possono assistere i componenti del collegio sindacale.

Art. 24 (*Collegio sindacale*). — 1. Il collegio sindacale è composto da tre coponenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con le attribuzioni stabilite dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

2. Di essi, uno è nominato dal sindaco del comune di Milano, gli altri due, a turno, dai presidenti delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Sondrio e Varese, seguendo l'ordine indicato.

3. I sindaci durano in carica tre anni dalla data di assunzione della carica e possono essere confermati.

4. In caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o altre cause, lo stesso ente locale che ha nominato il sindaco cessato dalla carica provvede alla sua sostituzione.

Il sindaco nominato resterà in carica per il tempo in cui avrebbe dovuto rimanervi quello sostituito.

5. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla legge per i soggetti che esercitano le medesime funzioni preso gli enti creditizi.

6. Valgono per i sindaci le disposizioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi provveda entro il termine di proroga previsto dalla legge, la commissione centrale di beneficenza nominerà il sostituto ovvero confermerà il sindaco cessato dalla carica, che svolgerà le funzioni fino al subentro di colui che sarà nominato dall'ente medesimo.

7. Essi devono intervenire alle riunioni della commissione centrale di beneficenza e possono assistere alle sedute del comitato esecutivo.

8. Il collegio sindacale sceglie tra i propri componenti il presidente.

9. Il collegio deve riunirsi di norma una volta al mese.

10. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o della commissione centrale decade dall'ufficio e la commissione medesima assumerà l'iniziativa per la sua sostituzione.

11. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.

12. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

13. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi del collegio e dei singoli sindaci, in apposito libro.

Art. 25 (*Segretario generale*). — 1. Al segretario generale compete il coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività istituzionali della Fondazione.

In particolare, il segretario generale:

a) interviene con funzioni consultive e propositive alle riunioni della commissione centrale di beneficienza, a quello del comitato esecutivo e può anche intervenire alle riunioni di eventuali commissioni consultive;

b) è capo del personale e sopraintende agli uffici della Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;

c) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli alle delibere della commissione o al presidente, nei casi previsti dallo statuto, e fa eseguire le deliberazioni stesse;

d) firma, di regola, la corrispondenza nonché gli atti, i contratti ed i documenti in genere che riguardano la Fondazione; tali funzioni possono essere delegate dal segretario generale, anche in via continuativa, a dipendenti;

e) dispone gli atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti.

2. Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario generale il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

3. Il segretario generale ed il vice segretario generale sono nominati dalla commissione centrale di beneficenza per un periodo non superiore a cinque anni e possono essere confermati. Il segretario generale può essere scelto anche tra il personale non di ruolo della Fondazione.

4. Nelle ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, le funzioni sono esercitate dal dipendente di grado piu elevato e con maggiore anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine contemporanee, da quello più anziano di età.

5. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il segretario generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.

Titolo III

DISPOSIZIONI CONTABILI

Art. 24 (*Bilanci*): prende la numerazione: Art. 26 (*Bilanci*).

Titolo IV

LIQUIDAZIONE

Art. 25 (*Liquidazione*): prende la numerazione: Art. 27 (*Liquidazione*).

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26 (*Cumulo delle cariche*): prende la numerazione: Art. 28 (*Cumulo delle cariche*).

Art. 27 (*Continuità dei rapporti con le Fondazioni costituite dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde*): prende la numerazione: Art. 29 (*Continuità dei rapporti con le Fondazioni costituite dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde*).

Titolo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 30 (*Continuità operativa*). — Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 3, in via transitoria e più precisamente per i primi tre esercizi dal 20 dicembre 1991 al 31 dicembre 1994, al fine di assicurare la continuità operativa tra la Fondazione conferente e la società conferitaria, fanno parte del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della società stessa tutti i componenti in carica al momento della costituzione della società conferitaria, rispettivamente, della commissione centrale di beneficenza, purché in possesso dei requisiti di esperienza richiesti dalla legge per gli esponenti di enti creditizi, e del collegio sindacale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, conservando le relative cariche.

Art. 29 (*Decorrenza della competenza della commissione centrale di beneficenza alla nomina di tre commissari*): prende la numerazione: Art. 31 (*Decorrenza della competenza della commissione centrale di beneficenza alla nomina di tre commissari*).

Art. 30 (*Registro dei revisori contabili*): prende la numerazione: Art. 32 (*Registro dei revisori contabili*).

Art. 31 (*Competenza alla nomina dei commissari e dei sindaci da parte dei presidenti delle province*): prende la numerazione: Art. 33 (*Competenza alla nomina dei commissari e dei sindaci da parte dei presidenti delle province*).

95A4230

DECRETO 11 luglio 1995.

Misure dei contributi in conto interessi sulle operazioni di consolidamento di passività a breve e sui finanziamenti degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1994, n. 598, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, che all'art. 11, comma 2, prevede che le disponibilità del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate anche per la corresponsione di contributi agli interessi, a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, e destinati ad operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario e ad investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale;

Visto in particolare, il comma 2-*bis* dello stesso art. 11, il quale prevede che il contributo agli interessi per le predette operazioni è pari al 30 per cento del tasso di riferimento, elevabile al 45 per cento nel caso di imprese

localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b* del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 e che la misura di tali contributi potrà essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Considerato che, attualmente, le misure del contributo stabilite dalla legge risultano in taluni casi superiori ai limiti fissati dalla disciplina comunitaria e che, pertanto, si rende necessario procedere alla conseguente rideterminazione delle misure medesime;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo agli interessi sulle operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve è pari:

al 45 per cento del tasso di riferimento per le imprese localizzate nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia;

al 22 per cento del tasso di riferimento per le imprese localizzate nelle restanti regioni del territorio nazionale, per le quali l'ammontare del contributo non potrà, in ogni caso, risultare superiore all'importo degli aiuti «de minimis» di cui alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2. L'agevolazione per le operazioni di cui al precedente comma può essere concessa una sola volta per ciascuna impresa e non è cumulabile con altre provvidenze concesse allo stesso titolo ai sensi di leggi statali o regionali.

Art. 2.

Il contributo agli interessi sui finanziamenti degli investimenti per l'innovazione tecnologica e per la tutela ambientale è pari:

al 45 per cento del tasso di riferimento per le imprese localizzate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 richiamato in premessa, ivi comprese le regioni Abruzzo fino al 31 dicembre 1996 e Molise fino al 31 dicembre 1999;

al 23 per cento del tasso di riferimento per le imprese localizzate nelle restanti regioni del territorio nazionale.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 11 luglio 1995

Il Ministro: DINI

95A4231

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 1995.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Lametia» e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della legge anzidetta;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Lametia»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini e la proposta del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Lametia» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 gennaio 1995;

Viste le istanze e le controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento della denominazione di origine controllata e l'approvazione del disciplinare di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, che ha istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed in particolare l'art. 6, comma 2, lettera *a)*, dove vengono demandate al predetto Ministero le funzioni di tutela delle indicazioni geografiche e protezione delle denominazioni di origine;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Lametia» ed è approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata all'olio extravergine di oliva che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore a partire dalla campagna olearia 1995-96.

Art. 2.

1. I produttori, che intendono porre in commercio il prodotto con la denominazione di origine controllata «Lametia» sono tenuti a presentare agli organi tecnici

della regione Calabria competente per territorio domanda di iscrizione dei propri oliveti all'apposito albo pubblico istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Catanzaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 169, e del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, capo II.

Art. 3.

1. Le produzioni di olio di oliva designate con la denominazione di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovano già confezionate o in corso di confezionamento in bottiglie o in altri recipienti devono essere denunciate dagli interessati agli uffici dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

2. I quantitativi dei prodotti di cui al punto 1 devono essere avviati al consumo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Roma, 3 luglio 1995

Il Ministro: LUCHETTI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «LAMETIA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Lametia» è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

La denominazione di origine controllata «Lametia» deve essere ottenuta dalla varietà di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà in misura non superiore al 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Lametia» devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Catanzaro, nei territori olivati della Piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiase, S. Eufemia), Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli.

Tale zona è così delimitata in cartografia 1:25.000:

da una linea che, partendo dal punto più a nord sul mar Tirreno del confine comunale tra Gizzeria e Falerna, segue poi, in direzione est, il confine settentrionale del comune di Lamezia (ex Sambiase, Nicastro e S. Eufemia) e prosegue, sempre verso est, sul confine settentrionale del comune di Feroleto Antico, per discendere verso sud lungo il confine di Pianopoli fino a raggiungere la confluenza dei comuni di Amato e Marcellinara (esclusi dall'area) e Maida. Da questa confluenza prosegue verso sud-est lungo il confine settentrionale del comune di Maida, dal quale percorre, proseguendo verso sud, il limite est, confinante con il comune di Caraffa di Catanzaro (escluso dall'area), per ritornare verso ovest-sud-ovest lungo il confine meridionale di Maida (attiguo a quelli di Cortale e Jacurzo esclusi dall'area) fino ad incontrare il punto di confluenza dei confini comunali di Maida e S. Pietro a Maida. Di quest'ultimo ne percorre il confine comunale esposto a sud-est per raggiungere il punto d'incontro con il territorio del comune di Curinga e discendere verso sud lungo il confine di levante e meridionale dello stesso comune. Tale linea, nell'intercettare il confine settentrionale del comune di Filadelfia, si dirige verso sud-ovest escludendo tutta la parte posta a sud del centro urbano dello stesso comune, situata ad una altitudine di 554 metri s.l.m. Proseguendo verso ovest la linea raggiunge il confine del comune di Francavilla Angitola; nel punto d'incontro con detto confine ne percorre il limite di levante discendendo verso sud fino alla contrada Castellano. Da questa, escludendone il territorio posto a sud, prosegue verso ovest seguendo il confine nord della contrada Caredrande, fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Francavilla. Da detto punto la linea costeggia il limite meridionale del comune di Francavilla fino ad incontrare il limite est del comune di Pizzo Calabro. Da questo incrocio risale verso nord sul confine comunale di ponente del comune di Francavilla per ripiegare verso il mare ad ovest lungo il confine settentrionale del comune di Pizzo Calabro fino a raggiungere, proseguendo verso nord, lungo la costa del mar Tirreno il punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilità nell'insieme elevata, con spessore profondo o molto profondo, sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti sono da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili, profondi, sciolti o di medio impasto, provvisti di buone sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.

La produzione massima di olive/Ha non può superare i q.li 130 per ettaro negli oliveti specializzati.

Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della regione Calabria accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non protrarsi oltre il 15 gennaio di ogni campagna oleicola.

La raccolta delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Lametia» può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Lametia» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da verde al giallo paglierino;

odore: di fruttato;

sapore: delicato di fruttato;

punteggio minimo al panel test >= 6,5;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi <= 14,00 meqO2/kg;

K232 <= 2,00;

K270 <= 0,20;

polifenoli totali, minimo >= 170.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna oleicola il consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Lametia» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

È vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Lametia» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

L'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Lametia» deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

E obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

95A4234

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 7 luglio 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 3 novembre 1994 di attuazione della direttiva n. 93/34/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o a tre ruote.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto 3 novembre 1994 di attuazione della direttiva del Consiglio n. 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 1994;

Ravvisata la necessità di rettificare il testo dell'art. 3, comma 1, del suddetto decreto ministeriale 3 novembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1994 è così modificato:

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è ammessa l'immissione in circolazione dei veicoli conformi, per quanto riguarda le iscrizioni regolamentari, alle prescrizioni del presente decreto.

Roma, 7 luglio 1995

Il Ministro: CARAVALE

95A4225

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 12 luglio 1995.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'isola del Giglio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera del consiglio comunale dell'Isola del Giglio (Grosseto) in data 20 dicembre 1994, n. 89;

Vista la delibera della giunta regionale della regione Toscana in data 6 febbraio 1995, n. 01086;

Vista la nota della prefettura di Grosseto in data 18 gennaio 1995, n. 127 - 2° Sett.;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;

Decreta:

Art. 1.

Dal 24 luglio 1995 al 25 agosto 1995 è vietato l'afflusso e la circolazione nell'Isola del Giglio (Grosseto) di veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nella stessa.

Art. 2.

Durante il periodo di vigenza del divieto di cui all'art. 1 possono affluire e circolare nell'isola:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultante degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune di Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera, sempre chè siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, nonché quelli con targa italiana noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possano dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune di Isola del Giglio.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 540.000 a L. 2.160.000 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 4 gennaio 1995.

Art. 4.

Controllo

Il prefetto di Grosseto è incaricato di assicurare l'esecuzione del presente decreto e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei suddetti divieti, per tutto il periodo considerato.

Roma, 12 luglio 1995

Il Ministro: BARATTA

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1995
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 365

95A4260

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 6 giugno 1995.

Autorizzazione alla Banca Sella S.p.a., con sede legale in Biella, ad emettere assegni circolari.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in base al quale la Banca d'Italia autorizza le banche all'emissione degli assegni circolari nonché di altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili;

Premesso che la Banca Sella S.p.a., con sede legale in Biella e capitale sociale di lire 150 miliardi, ha chiesto, con lettera del 29 marzo 1995, l'autorizzazione ad emettere assegni circolari;

Considerato che la Banca Sella S.p.a. segnala, al 28 febbraio 1995, un patrimonio di vigilanza pari a lire 368,3 miliardi ed una massa fiduciaria di lire 2.657 miliardi;

Tenuto conto che, in generale, sussistono le condizioni per un ordinato espletamento del servizio;

Dispone:

La Banca Sella S.p.a., con sede legale in Biella, è autorizzata ad emettere assegni circolari.

Il presente provvedimento di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 1995

Il Governatore: FAZIO

95A4236

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 17 gennaio 1995.

Vincolo di immodificabilità temporanea del Monte Rosso e del Bosco di Aci ricadenti nei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminate le proposte della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Catania, che, con nota prot. n. 6642 del 6 agosto 1992 e successive integrazioni prot. n. 3263 del 17 aprile 1993, e con (nuova proposta) nota prot. n. 9888 del 22 ottobre 1994 e successive integrazioni prot. n. 13891 del 17 novembre 1994, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, che vengano adottate le misure di salvaguardia del Monte Rosso e del Bosco di Aci ricadenti nei territori comunali di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio (Catania), così come di seguito delimitati:

l'area da vincolare è compresa nei fogli di mappa numeri 42, 43 e 44 del comune di Zafferana Etnea e nei fogli di mappa numeri 1, 2, 3 e 4 del comune di Aci S. Antonio.

La strada provinciale, che costeggia il vincolo nella porzione occidentale, prende il nome dalla coincidenza, per il tratto che va dal bivio di Fleri al bivio di Monterosso Etneo, tra la strada provinciale S. Giovanni La Punta-Blandano-Zafferana e la strada provinciale Giarre-S. Maria di Licodia. Di fatto la stessa strada viene indicata con nome diverso nelle due planimetrie catastali dei comuni di Aci S. Antonio e Zafferana Etnea.

Comune di Zafferana Etnea (tav. 2).

Il perimetro del vincolo inizia dal bivio tra la strada comunale Mazzasette-La Spina e la strada vicinale Del Casino e procede in direzione nord-est, all'interno del foglio di mappa n. 44, lungo il ciglio settentrionale di quest'ultima strada vicinale fino al confine tra le particelle 307 e 308. Da questo punto segue: in direzione nord i confini tra le particelle 307 e 308-274-273; in direzione nord-ovest i confini tra le particelle 273 e 271-270-269-217 e 269-233-321-169-320, 216 e 320-134-215-214-213, quindi, segue i confini tra le particelle 262 e 213-212-200, 391 e 200, e all'interno del foglio di mappa n. 43 i confini tra le particelle 125 e 128-126. Dopo aver intersecato la stradella definita dalla particella 123 segue i confini tra le particelle 256 e 255-122-389, 389 e 123-126-144-143, 143 e 388-387, 142 e 387-386-385-384, 141 e 384-383-369, 140 e 369-368-367. Quindi, segue in direzione sud il confine tra le particelle 140 e 139, 233 e 154-176, 176 e 178, ed in direzione ovest, tra le particelle 176 e 202-200, 200 e 174-175, continuando per un breve tratto lungo il confine fra i fogli di mappa 43 e 42. Indi segue, all'interno di quest'ultimo, lungo la stessa direttrice, i confini tra le particelle 93 e 104-143-102, 102 e 91-75-90, 141 e 90-89, 101 e 89, 138 e 88, 98 e 88-87-86, 97 e 86-85, in direzione sud tra le particelle 155 e 97-98-140, 140 e 156-111. Da questo punto segue in direzione sud-est il confine tra le particelle 121 e 140-139, 99 e 146, 141 e 142, 102 e 173, 143 e 177, 104 e 105, e all'interno del foglio di mappa 43 segue i confini tra le particelle 200 e 105-65-203-207, 180 e 207, 301 e 299, 220 e 299-221, 331 e 217-223 fino al ciglio settentrionale della strada vicinale Monte Rosso-Mazzasette-Salemi. Da questo punto segue in direzione ovest tale ciglio fino alla stradella di accesso alla particella 96, da cui, dopo aver seguito per un breve tratto il ciglio occidentale di detta stradella, segue prima in direzione nord-ovest e poi in direzione sud-ovest il confine tra le particelle 107 e 110-109 e tra le particelle 109 e 115 fino al ciglio settentrionale della suddetta strada vicinale. Da questo punto segue tale ciglio in direzione ovest fino all'incrocio con la strada provinciale Giarre-S. Maria di Licodia, continuando all'interno del territorio comunale di Aci S. Antonio, lungo il ciglio orientale di detta strada.

Comune di Aci S. Antonio - area di Monterosso (tav. 3).

Il perimetro del vincolo inizia, all'interno del foglio di mappa n. 3, dal bivio tra la strada comunale Mazzasette-Casino e la strada comunale Mazzasette-La Spina, e procede in direzione sud lungo il ciglio occidentale di quest'ultima fino al confine tra la particella 86 e la particella 89.

Da qui il limite, dopo aver seguito il confine tra queste due particelle, segue il confine tra le particelle 87 e 26, 9 e 87, 8, 6, 7 e 6, 17, 110 e 17, 109, 113, 113 e 21, fino alla strada comunale Fridda di cui segue, in direzione nord-ovest, il ciglio settentrionale fino al bivio con la strada comunale Salemi.

Da questo punto il limite segue, all'interno del foglio di mappa n. 4, in direzione sud, il ciglio orientale della suddetta strada fino al bivio con la strada comunale Sciare-Monterosso-Salemi di cui segue, sempre in direzione sud, il ciglio orientale fino al confine con le particelle 41 e 44. Il limite segue, quindi, prima tale confine e poi il confine tra la particella 41 e le particelle 193, 48, 192, 191, 185, 122, 121, 176, 120, 50, 175 ed, infine, il confine tra la particella 41 e il ciglio occidentale della stradella che conduce al podere definito dalla particella 120, fino alla strada comunale Volta della Nespola, di cui, all'interno del foglio di mappa 2, segue il ciglio settentrionale fino al bivio con la strada vicinale Sciare Monterosso. Da questo punto, il limite segue il ciglio occidentale di quest'ultima strada fino al confine tra le particelle 140 e 139, di cui segue il confine in direzione ovest, indi segue, in direzione sud, il confine tra le particelle 121 e 140, 141, 142, 144, 125, 199, 150, e tra le particelle 150 e 148 fino alla strada comunale Volta della Nespola, di cui segue il limite settentrionale fino al confine tra i fogli di mappa 1 e 2. Da questo punto il limite segue, all'interno del foglio di mappa 1, in direzione nord-ovest, il confine tra le particelle 478 e 158, 121, 528, 528 e 213, 432, 425, 212, 209, 206, 526, tra le particelle 196 e 205, 198, e 199, 201 e 202, 193 e 202, 193 e 523, 192, 235, fino alla strada comunale Sotto Monterosso, di cui segue, in direzione nord, il ciglio orientale fino al confine tra le particelle 191 e 495. Da questo punto, dopo aver intersecato la suddetta strada comunale, segue in direzione nord-ovest il ciglio settentrionale della strada d'accesso ai fabbricati descritti dalle particelle 93, 96 e 95, fino al confine tra le particelle 107 e 9. Il limite segue, quindi, prima tale confine e successivamente quello tra le particelle 98 e 97, 92, 91 e 92, 276, 275 e 276, 277 e 90, 482, fino al ciglio orientale della strada provinciale Catania-S. Giovanni La Punta-Blandano.

Tale perimetro segue, quindi, in direzione nord, il suddetto ciglio fino al bivio con la strada comunale Monterosso-Salemi-Mazzasette-Casino. Da questo bivio segue in direzione est, il ciglio settentrionale della suddetta strada comunale, coincidendo col perimetro descritto per il territorio di Zafferana Etnea, fino al bivio con la strada comunale Mazzasette-La Spina;

Considerato che dal punto di vista geomorfologico, l'area oggetto della proposta si inquadra perfettamente con la tipica morfologia delle basse pendici etnee, caratterizzate da pendici dolci degradanti verso il mare, interrotte da scarpate più o meno pronunciate legate alla tettonica regionale.

Il territorio è compreso nella fascia delimitata dalle isoipse di quota 600, a Monterosso ad ovest e quota 200, a Pilieri Sottano ad est.

Da tutta l'area, inoltre, si possono ammirare incantevoli scorci panoramici sia del litorale ionico che del massiccio etneo. Questi belvedere naturali fanno di quest'area un luogo ideale, dove è possibile cogliere vedute di grande valore estetico-paesaggistico;

Considerato che dal punto di vista geologico, tutto il territorio sorge su un terreno correlabile all'attività vulcanica dell'Etna. Infatti, durante il decorso delle varie epoche che si sono succedute, questo territorio è stato esposto alle più furiose eruzioni del vulcano che hanno investito il versante orientale.

A parte le eruzioni remote, a morfologia sia degradante che ben conservata e delimitabile, in epoca storica sono ricordate le colate laviche del 394 a.C. e del 1334 d.C.

La prima di queste si originò dai Monti Gorna e Urna, nei pressi di Trecastagni e attraversando il territorio in questione giunse al mare presso S. Maria La Scala, interrompendo la Timpa a nord di Acireale.

La seconda colata si originò poco a sud dell'abitato di Fleri formando un cono svasato verso nord (Monte Rosso) e percorrendo 5,5 km, raggiunse quota 250 mt s.l.m.

Caratteristica di questa colata fu il chimismo prevalentemente ferroso che conferì ai prodotti magmatici originatisi una caratteristica colorazione rossastra, da cui derivò il nome stesso del Monte.

La presenza di tale conetto riveste un'elevata importanza geo-vulcanica in quanto questo fa parte di un sistema a bottoniera allineato in direzione NNO-SSE.

Il sistema ha come estremità inferiore il conetto del Monte Rosso e, superiormente, la sua estremità è rappresentata dal Monte Pomiciaro, sull'orlo meridionale della Valle del Bove.

Nella fattispecie, l'area in oggetto andrebbe dunque salvaguardata anche in funzione del probabile rischio sismico e vulcanico;

Considerato che, sia dal punto di vista paesaggistico che naturalistico, l'area in oggetto risulta essere di estremo interesse, data la peculiarità degli aspetti che la contraddistinguono; questa, infatti, oltre a possedere diversi belvedere da cui è possibile ammirare sia il paesaggio degradante verso il litorale ionico che la maestosa presenza del massiccio etneo, presenta anche un elevato valore e interesse naturalistico, in quanto rappresenta un raro esempio di macchia boschiva spontanea su colate storiche (1334 d.C.) e documenta, quindi, uno stadio dell'evoluzione del territorio per la compresenza di aree ancora sterili e di altre con insediamenti di essenze colonizzatrici.

Recita il decreto istitutivo del Parco dell'Etna: «I boschi etnei vanno tutti salvaguardati a qualsiasi altitudine essi si trovino; particolare pericolo corrono quelli ubicati alle

quote meno elevate, ricadenti alcuni al di fuori dell'attuale linea di salvaguardia. Per tutti quelli che resteranno al di fuori del Parco, dovranno essere previste, nell'ambito dei comuni interessati, delle norme particolari atte alla loro salvaguardia».

Lo stesso decreto precisa: «la superficie lavica di Santa Maria La Stella rientra tra i valori ambientali di eccezionale pregio che sono certamente da considerare ai fini di tutela, anche per gli elementi di continuità che essi possiedono con il Parco etneo».

Degradanti o no, i boschi esistenti posseggono un notevole interesse. Le piante raggiungono un'altezza del fusto che supera i mt 10, con copertura arborea fino all'80-90%. Le specie predominanti sono la Roverella, a cui si associano altri elementi arborei come il Frassino da manna, il Leccio, l'Alaterno, il Bagolaro. Lo stato arbustivo è ben rappresentato; infatti, oltre alle essenze arboree sopracitate, si rinvengono il Terebinto, il Citiso, il Pungitopo, la Smilace, il Tamus communis. Lo strato erbaceo è ricco e comprende tra le varie specie quelle proprie dei boschi del piano mesomediterraneo dell'Etna.

La composizione floristica consente nell'insieme di riferire le formazioni boschive in oggetto ad unità dei *Quercetalia ilicis*, pur essendo il Leccio ancora poco rappresentato. Si tratta, cioè, di boschi ancora in corso di evoluzione, nei quali alla dominanza della Roverella non corrisponde un corteggio floristico adeguato a quello proprio dei boschi che sono caratterizzati dalla medesima essenza, ma si trovano ad altitudine superiore.

Pur dominati dalla Roverella questi boschi hanno, quindi, il corteggio floristico proprio dei boschi di Leccio, verso i quali tenderebbe la vegetazione nel suo processo evolutivo, se indisturbata; esso si può accostare all'*Orno-Quercetum ilicis Horvatic 1958*, descritto per i Balcani e per alcune zone del litorale adriatico della nostra penisola.

In sintesi, l'area in esame riveste un notevole interesse naturalistico, poiché presenta una formazione boschiva altrove distrutta dall'intensa opera di antropizzazione che altrove ha caratterizzato le basse pendici etnee. Esso rappresenta, quindi, un campionario prezioso, insostituibile, e anche molto vulnerabile, di ecosistemi ormai quasi del tutto scomparsi.

Inoltre, le popolazioni animali e vegetali in esso presenti, sebbene di piccole dimensioni, hanno, sotto il profilo genetico, un'importanza troppo spesso sottovalutata; esse, infatti, costituiscono un patrimonio di diversità genetica fondamentale in tutti i processi di adattamento.

Dal punto di vista paesaggistico, non si può non evidenziare che oltre alle già sopradescritte peculiari caratteristiche panoramiche dell'area in oggetto, questo lembo di vegetazione rappresenta un'oasi faunistico-vegetazionale in un ambito territoriale ove il paesaggio originario ha perso ogni suo carattere distintivo. Una adeguata tutela paesaggistica di questi luoghi garantirebbe la conservazione di uno dei caratteri più propri del paesaggio delle basse pendici etnee.

Considerato che dal punto di vista storico, è indispensabile tutelare e conservare le macchie boschive delle più basse pendici dell'Etna, in quanto queste rappresentano ciò che resta del famoso Bosco di Aci, che si estendeva per tutta la fascia pedemontana etnea sud-orientale e di cui si hanno notizie sin dal medioevo, quando il Gran conte Ruggero nel 1091-1092 concesse tali terre al vescovo Angerio; in seguito, tali aree furono date al demanio degli abitanti che offrirono all'imperatore Carlo V una forte somma di denaro.

In quest'epoca la popolazione era molto scarsa ed economicamente molto povera e le attività principali erano l'agricoltura e la pastorizia, attività queste esclusivamente relegate nelle aree libere da coperture boschive. I boschi erano sfruttati soprattutto per gli usi civici; i cittadini avevano *ab antiquo* sia il diritto di far legna per il fuoco, per le case, e per ricavare utensili come aratri o pertiche, *ius lignandi*, sia quello di far pascolare il bestiame, *ius pascendi*.

In tale epoca il tratto di strada che da Giarre portava a Catania attraverso Viagrande, passando per questi boschi, era molto pericoloso per i viandanti che ivi transitavano, in quanto, grazie alla fitta macchia boschiva questo era un luogo ideale ove i malviventi si nascondevano e tendevano agguati.

Nei primi del 1600, grazie alla politica di concessione delle terre da parte del Segreto, si diede inizio alle opere di trasformazione del territorio con la distruzione delle aree boscate per far posto ai vigneti di cui ancora oggi si ha ampia testimonianza.

Per tutto il secolo XVII e XVIII si verificò un continuo insediamento di nuclei familiari all'interno del bosco, creando nel tempo gli aggruppamenti urbani che oggi si possono vedere.

Attualmente il territorio è caratterizzato da una vegetazione rigogliosa che nel corso degli ultimi secoli ha subito grandi trasformazioni per mano dell'uomo. Infatti, dove è stato possibile adattare il terreno a colture maggiormente remunerative, ivi l'uomo ha sostituito la vegetazione artificiale a quella naturale, stravolgendo così l'equilibrio ecologico dell'antico bosco e conquistando le grandi distese laviche con colture principalmente consistenti in ortaggi e cereali, vigneti, agrumeti ed oliveti.

Affinché non continui ulteriormente l'opera di antropizzazione di detti luoghi, che rischia di cancellare definitivamente anche le ultime macchie boschive di ciò che una volta era il famoso Bosco di Aci, si rileva improcrastinabile ed urgente l'applicazione di un regime di tutela paesaggistica che salvaguardi ciò che resta del bosco, che ha caratterizzato la vita, l'economia e la storia di quest'area nei secoli scorsi;

Constatato che le aree in oggetto sono sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431/1985;

Constatato che dei due succitati comuni, soltanto tutto il territorio comunale di Zafferana Etnea risulta essere già vincolato ai sensi della legge n. 1497/1939 con decreto del presidente della regione Sicilia n. 543 del 20 aprile 1974;

Considerato che la bellezza suggestiva di queste zone rende necessario e improcrastinabile un intervento di tutela e di salvaguardia, mediante la normazione degli usi compatibili con le singolari valenze dei luoghi e, quindi, mediante apposito piano territoriale paesistico, creando in tal modo i presupposti per una corretta fruizione del bene, nel rispetto delle sue intrinseche caratteristiche tipologiche, architettoniche, paesaggistiche e naturali;

Ritenuta sin da adesso l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore dell'area sopra descritta facente parte dei territori comunali di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio (Catania), che comporterebbero la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico e naturalistico del sito, pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea del territorio in argomento, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto, debba far seguito l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi,

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell'area facente parte dei territori comunali di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio, descritta come in premessa e delimitata nelle planimetrie catastali, che formano parte integrante del presente decreto, ai fogli di mappa numeri 42, 43 e 44 del comue di Zafferana Etnea (Catania), e ai fogli di mappa numeri 1, 2, 3 e 4 del comune di Aci S. Antonio (Catania), al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, sono vietate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 maggio 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di anni due dalla data di publicazione presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale del regione siciliana, unitamente alle planimetrie catastali, fogli di mappa numeri 42, 43 e 44 del comune di Zafferana Etnea, e ai fogli di mappa numeri 1, 2, 3 e 4 del comune di Aci S. Antonio, ai sensi degli articoli 4 della legge n. 1497/1939 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio (Catania), perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio degli stessi comuni.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie della zona vincolata, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Zafferana Etnea e Aci S. Antonio (Catania), ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo dei comuni di Zafferana e Aci S. Antonio (Catania).

Art. 3.

Il vincolo imposto con il presente decreto è efficace dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 17 gennaio 1995

L'assessore: SARACENO

REGIONE SICILIANA
ZAFFERANA ETNEA (CT)
5081
17 GEN. 1995
L'ASSESSORE
(On. Dott. Carmelo Saraceno)

REGIONE SICILIANA
Comune di Aci S. Antonio (CT)
Comune di Aci Sant'Antonio

95A4237

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1995.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di scienze politiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto le osservazioni espresse dal Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza del 15 luglio 1994, e condizionate all'approvazione da parte degli organi accademici;

Viste le deliberazioni del consiglio di facoltà del 19 aprile 1995, del senato accademico del 10 maggio 1995 e del consiglio di amministrazione del 18 maggio 1995 di adeguamento alle osservazioni del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla facoltà di scienze politiche - corso di laurea in scienze politiche, nei seguenti articoli:

L'art. 32 viene sostituito con il seguente testo:

«Art. 32. — Il biennio propedeutico comprende nove insegnamenti obbligatori.

Primo anno:

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Economia politica;
3. Statistica;
4. Sociologia.

Secondo anno:

5. Istituzioni di diritto pubblico;
6. Diritto costituzionale italiano e comparato;
7. Politica economica e finanziaria;
8. Scienza della politica;
9. Storia moderna.

Alcuni di tali insegnamenti possono anche essere mutuati da altre facoltà.

Ai nove insegnamenti del biennio propedeutico, sopraelencati, lo studente potrà aggiungere non più di tre insegnamenti del biennio di specializzazione, indicati dalla facoltà come obbligatori per l'indirizzo da lui prescelto.

Tali insegnamenti anticipati al biennio propedeutico sono detratti dal numero degli insegnamenti obbligatori del biennio di specializzazione.».

All'art. 33 vengono apportate le seguenti modifiche:

Viene soppressa la seguente disciplina:

teoria dei sindacati e dei conflitti sociali.

Viene modificata la denominazione alle seguenti discipline:

storia dell'economia in storia economica;
teoria dell'impresa e della società industriale in economia industriale;
politica monetaria in teoria e politica monetaria;

Vengono aggiunte le seguenti discipline:

storia della filosofia contemporanea;
filosofia delle religioni;
analisi del linguaggio politico;
storia della filosofia politica;
storia dell'Europa occidentale;
storia e istituzioni dell'Asia orientale;
storia religiosa dell'Oriente cristiano;
storia dell'America latina;
storia dell'America del Nord;
storia dei partiti e dei movimenti politici;
storia e istituzioni dei Paesi afroasiatici;
diritto parlamentare;
diritto degli enti locali;
diritto pubblico anglo-americano;
diritto pubblico dell'economia;
diritto di famiglia;
diritto commerciale;
sistema politico italiano;
relazioni internazionali;
governo locale;
analisi delle politiche pubbliche;
sociologia dei pocessi culturali;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sistemi sociali comparati;
sociologia delle relazioni internazionali;
politica sociale;
geografia politica;
geografia regionale;
geografia sociale;
cartografia tematica;
sociologia dell'ambiente;
demografia;

elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;
psicologia politica;
psicologia commerciale;
econometria;
economia dell'ambiente;
economia aziendale;
metodologia e determinazioni quantitative d'azienda;
etnologia.

L'art. 34 viene sostituito dal seguente testo:

«Art. 34. — La facoltà stabilisce annualmente per ciascun indirizzo i quindici insegnamenti da impartire traendoli dall'elenco generale delle materie di cui al precedente articolo.

Di tali insegnamenti non meno di quattro e non più di sette, indicati dalla facoltà, dovranno essere obbligatori per tutti gli studenti di ciascun indirizzo. Gli altri saranno scelti dagli studenti nell'ambito degli insegnamenti stabiliti dalla facoltà per ciascun indirizzo. In via eccezionale eventuali deroghe motivate potranno essere approvate dal consiglio della facoltà.».

L'art. 38 viene soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 29 giugno 1995

Il rettore

95A4238

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 26 giugno 1995, n. **1.**

Legge n. 396/1990. Richieste di assenso per acquisto di immobili o per locazioni passive da parte di pubbliche amministrazioni.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento del bilancio e dei servizi tecnici
Ai dipartimenti affidati a Ministri senza portafoglio e a Sottosegretari di Stato
Alla Scuola superiore della P.A.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale AA.GG. e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale
Alla Corte dei Conti - Segretariato generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale
Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale
Al Ministero delle finanze - Dipartimento del territorio
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato
Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale
Al commissario di Governo nella regione Lazio
Alla regione Lazio - segretariato generale
Al prefetto di Roma (per il tramite del Ministero dell'interno)
Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)
Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)
Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie di Roma (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)
Alla provincia di Roma - segretariato generale
Al comune di Roma - segretariato generale
All'Autorità garante per l'informazione e l'editoria
All'Autorità garante della concorrenza e del mercato
All'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
All'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA)
Alla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale
Al Senato della Repubblica - Segretariato generale
Alla Camera dei deputati - Segretariato generale
Al Ministro per la funzione Pubblica

La legge 15 dicembre 1990, n. 396 (*Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 dicembre 1990), recante interventi per Roma Capitale della Repubblica, prevede che i progetti diretti alla localizzazione delle sedi delle pubbliche amministrazioni siano coordinati in una visioine organica e unitaria del contesto urbano.

Il Presidente del Consiglio con nota UCA/14880/70 del 26 ottobre 1992, in relazione alla necessità di pervenire ad un armonico componimento delle esigenze di spazio da parte delle singole amministrazioni, confermando la precedente direttiva, stabilisce che tutte le iniziative dirette all'ampliamento di sedi, all'accorpamento di esse, alla locazione di immobili, all'acquisto o alla ristrutturazione di locali interessanti il centro urbano di Roma e le zone limitrofe, debbano essere preventivamente assentite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo il Sottosegretario delegato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1995 per le aree urbane e metropolitane Roma Capitale e Giubileo,

opera d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e si avvale del Comitato interdipartimentale per la localizzazione e il riuso delle sedi della pubblica amministrazione operante presso l'Ufficio del programma per Roma Capitale.

Per consentire la predisposizione dell'istruttoria delle richieste da inoltrare al Comitato è necessario che le amministrazioni interessate all'assenso trasmettano all'Ufficio del programma per Roma Capitale la documentazione inerente:

l'inesistenza di edifici o aree demaniali o patrimoniali idonei all'uso richiesto;

la consistenza dell'immobile (superficie, volumetria, numero di piani);

la destinazione d'uso attuale (categoria catastale dell'immobile nelle sue parti);

la destinazione prevista dal piano regolatore comunale;

le planimetrie dell'immobile con la destinazione della nuova sistemazione;

il numero degli addetti e degli eventuali utenti giornalieri che utilizzeranno la sede;

la consistenza e l'utilizzazione della sede eventualmente dismessa;

la presenza di parcheggi (a raso o interrati);

le caratteristiche e la competenza dell'ufficio richiedente la sede: centrale o territoriale, specificando se regionale, provinciale, cittadina o riferita a porzioni minori del territorio;

le esigenze funzionali dell'ufficio in ordine alle motivazioni della richiesta in coerenza con la razionalizzazione della pubblica amministrazione (disponibilità, caratteristiche della sede attuale, necessità di accorpamenti con altri uffici);

la valutazione di alternative di acquisto;

gli eventuali requisiti di urgenza.

Nel caso di richiesta di assenso per rinnovo di contratti la documentazione dovrà essere trasmessa con un anticipo di almeno sei mesi rispetto al termine di rinnovo del contratto stesso.

Nel caso di esigenze funzionali che richiedono nuove sedi, si conferma l'esigenza di non procedere a prese in consegna o utilizzazioni di fatto anteriormente all'espletamento della procedura indicata; a tal proposito si sottolineano le disposizioni sulla responsabilità dirigenziale di cui agli articoli 20 e 29 del decreto legislativo n. 29/93.

Anche nel caso di diverso utilizzo, per mutate esigenze, di immobili demaniali già assegnati dovrà essere richiesto l'assenso alla Presidenza del Consiglio - Ufficio del programma per Roma Capitale.

Sarà altresì necessario, da parte delle amministrazioni richiedenti, al termine dell'iter procedurale previsto dalla circolare del Ministero delle finanze n. 450 del 1° ottobre 1993 (*Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1993, n. 244), darne comunicazione all'Ufficio del programma per Roma Capitale di questa Presidenza, al fine di consentire l'aggiornamento dei dati relativi alla consistenza e all'utilizzazione delle sedi delle pubbliche amministrazioni.

I Ministeri e le amministrazioni vigilanti ciascuno nel proprio ambito di competenza, porteranno la presente direttiva a conoscenza degli enti e degli organismi vigilanti o associati, con la tempestività che il caso richiede.

Il Sottosegretario di Stato
delegato per le aree urbane e metropolitane
Roma Capitale e Giubileo

SCALZINI

95A4239

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie».

Il decreto-legge 19 maggio 1995, n. 182, recante: «Disposizioni urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 116 del 20 maggio 1995.

95A4316

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in beni mobili per un valore di L. 60.264.612, disposto dalla sig.ra Vittorina Cervetti, a favore del comitato AIRC Piemonte e Valle d'Aosta, con testamento pubblicato per atto dott. Benedetta Lattanzi notaio in Torino n. di rep. 34651.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in Titoli di Stato per un valore nominale di L. 255.000.000, disposto dalla sig.ra Colomba Minetto con testamento olografo pubblicato per atto dott. Rosetta Gassaga notaio in Genova, n. di rep. 13905.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in un appartamento sito in Roma, via Vetulonia, 90, del periziato valore di L. 240.000.000, disposto dalla sig.ra Teresa Sangiorgi con testamento pubblicato per atto dott. Rodolfo Jannitti Piromallo, notaio in Ariccia, n. di rep. 37555.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 20.000.000, disposto dal sig. Giuseppe Martini con testamento pubblicato per atto dott. Valerio Crispigni Manetti notaio in Bassano del Grappa, n. di rep. 104102.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente in due immobili siti in Marina di Carrara del valore rispettivo di L. 200.000.000 e di L. 210.000.000, disposto dalla sig.ra Nella Cecchi con testamento pubblicato per atto dott. Guido Lucentini notaio in Carrara, n. di rep. 181101.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 90.000 dollari U.S.A., disposto da sig. Giuseppe Porri con testamento pubblicato per atto dott. Mario Piccinini notaio in Firenze, n. di rep. 40585.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nel 50% delle liquidità residue per un ammontare di L. 34.211.411, disposto dal sig. Carlo Ponassi, a favore del Comitato AIRC Liguria, con testamento pubblicato per atto dott. Ettore Seghezza notaio in Genova, n. di rep. 65455.

95A4246

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in beni mobili valutati in L. 111.230.660 e nel 50% (pari a L. 30.000.000) del periziato valore di un appartamento sito in Saronno, via Galvani, 2, il cui valore complessivo ammonta a L. 60.000.000, disposta dal sig. Banfi Battista, con atto dott. Salvatore D'Ippolito, notaio in Saronno, n. di rep. 78125.

95A4247

Autorizzazione all'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro in Genova, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° luglio 1995, l'Istituto nazionale per la ricerca sul cancro, con sede in Genova, è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Repetto Elena con testamento olografo pubblicato per atto dott Ottavio Ferrando, notaio in Genova, n. di rep. 204012, consistente nella somma di L. 100.000.000.

95A4248

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appartamento sito in Cologno Monzese, via Pergolesi, 2, del periziato valore di L. 92.500.000, disposto dalla Cooperativa editrice lombarda S.r.l. di Seregno, a favore della sezione di Milano di detta Lega, con atto dott. Ulderico Brambilla notaio in Milano, n. di rep. 53690-5547.

95A4243

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 1° luglio 1995, l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig ra Jacoby Elsa, con testamento pubblicato per atto dott. Riccardo Ferrario, notaio in Milano, n. di rep. 94072/13774, consistente in due appartamenti siti in Milano del periziato valore rispettivamente di L. 154.220.000 e di L. 262.000.000, in un appartamento sito in Delibio (Sondrio) del periziato valore di lire 50.832.000, nonché in un paio di orecchini ed un anello di brillanti depositati in una cassetta di sicurezza presso la sede del Credito italiano di Milano.

95A4245

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 22 giugno 1995, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità, consistente in titoli e denaro depositati presso la Banca del Monte di Lombardia - agenzia n. 9, per un'ammontare di L. 82.300.000, disposto dalla sig.ra Anna Floris, a favore della sezione di Milano di detta Lega, con testamento pubblicato per atto dott. Lucia Bassani notaio in Milano, n. di rep. 60473.

95A4244

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 luglio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1620,09
ECU	2162,01
Marco tedesco	1168,39
Franco francese	335,87
Lira sterlina	2581,45
Fiorino olandese	1042,66
Franco belga	56,805
Peseta spagnola	13,530
Corona danese	300,24
Lira irlandese	2654,19
Dracma greca	7,191
Escudo portoghese	11,106
Dollaro canadese	1189,06
Yen giapponese	18,484
Franco svizzero	1399,77
Scellino austriaco	166,11
Corona norvegese	262,96
Corona svedese	226,08
Marco finlandese	383,45
Dollaro australiano	1187,85

95A4328

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Bientina - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Bientina.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 6 luglio 1995, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca di credito cooperativo di Bientina - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Bientina (Pisa), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A4251

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca popolare della provincia di Foggia - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Apricena.

Con decreto ministeriale 27 giugno 1995, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca popolare della provincia di Foggia - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Apricena (Foggia), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il periodo massimo di sei mesi.

95A4252

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.2559.XVJ(679) del 7 giugno 1995 il manufatto esplosivo denominato «Capsula M42 per spolette meccaniche a percussione per colpi d'artiglieria terrestre», conforme al disegno n. 0001002, che la ditta Simmel Difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella III categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A4240

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale n. 559/C.626.XVJ(627) del 7 giugno 1995 il dispositivo di sicurezza air bag lato guidatore denominato: «150028», che la ditta Honda Automobili Italia S.p.a., intende importare dalla società TRW Safety System - Mesa (U.S.A.), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Come tale, in tutte le operazioni di trasporto, immagazzinamento, maneggio (montaggio/smontaggio dagli autoveicoli) devono essere osservate scrupolosamente le norme di sicurezza dettate dall'allegato «B» al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza riferentesi ai manufatti esplodenti della V categoria.

Quando il dispositivo di sicurezza viene montato nell'automezzo in un punto in cui non è raggiungibile, se non volutamente, e sia peraltro opportunamente contrassegnato, è assimilato agli artifizi pirotecnici di cui alla nota «B» del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Si prescrive, inoltre, che la società provveda a riportare nel libretto uso e manutenzione del veicolo le istruzioni concernenti la sicurezza, le procedure di distribuzione del manufatto e di demolizione della vettura.

95A4241

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale n. 559/C.513.XVJ(714) del 7 giugno 1995 il manufatto esplosivo denominato «Night Stars di colore rosso», che la società Sala Firework intende importare dalla ditta Weco Pyrotechnische Fabrik Gmbh - Eitorf (Germania) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.3445.XVJ(595) del 7 giugno 1995 l'artificio pirotecnico denominato: «4010 Safety», che la ditta Pyrogiochi S.a.s. intende far produrre dalle fabbriche fuochi artificiali della ditta Fratelli Vallefuoco di Mugnano (Napoli), Manna Giuseppe di Napoli e Fiorillo Caterina di Giugliano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria - gruppo *A* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

95A4242

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative edilizie

Con decreto ministeriale 16 giugno 1995 le seguenti società cooperative edilizie sono state sciolte ai sensi del combinato disposto degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

soc. coop.va edilizia «Coop. edilizia La Nuova Garigliano S.r.l.», con sede in Minturno (Latina), costituita per rogito Pantaleo in data 8 dicembre 1978, rep. 43033 - reg. soc. 5843 - tribunale Latina - BUSC n. 1696/166018;

soc. coop.va edilizia «Villaggio-Gama a r.l.», con sede in Poggiomarino (Napoli), costituita per rogito Plinio Varcaccio Garofalo in data 5 dicembre 1979 - rep. 7465 - reg. soc. 630/80 - tribunale Napoli - BUSC n. 8850/176954;

soc. coop.va edilizia «Coop. edilizia Libertas Provinciae - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Salerno, costituita per rogito Barela in data 14 settembre 1968 - rep. 1970 - reg. soc. 4046 - tribunale Salerno - BUSC n. 871/106453;

soc. coop.va edilizia «Alburnina - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito Monaco in data 9 ottobre 1968 - rep. 40631 - reg. soc. 4061 - tribunale Salerno - BUSC n. 876/106717;

soc. coop.va edilizia «Marina Primavera» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Salerno, costituita per rogito Giuliani in data 7 settembre 1972 - rep. 46746 - reg. soc. 4839 - tribunale Salerno - BUSC n. 1182/121810;

soc. coop.va edilizia «Santa Giovanna - Società cooperativa edilizia S.r.l.», con sede in Ravello (Salerno), costituita per rogito Sisto in data 13 gennaio 1982 - rep. 11793 - reg. soc. 109/82 - tribunale Salerno - BUSC n. 3203;

soc. coop.va edilizia «Coop.va edilizia Salento '88 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salento (Salerno), costituita per rogito De Luca in data 21 ottobre 1988 - rep. 6607 - reg. soc. 1701 - tribunale Vallo della Lucania - BUSC n. 4859;

soc. coop.va edilizia «Aurora - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sarno (Salerno), costituita per rogito Giovanni Battista Laudisio in data 16 febbraio 1974 - rep. 52426 - reg. soc. 5442/6522 - tribunale Salerno - BUSC n. 3133;

soc. coop.va edilizia «La Famiglia di Riozzo di Cerro al Lambro 3° - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Brescia - costituita per rogito Lesandrelli in data 5 aprile 1985 - rep. 7586 - reg. soc. 30289 - tribunale Brescia - BUSC n. 2709/211569;

soc. coop.va edilizia «Assitoro» società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita per rogito Frattarolo in data 22 aprile 1987 - rep. 40298 - reg. soc. 8958 - tribunale Foggia - BUSC n. 3660/227851;

soc. coop.va edilizia «Cooperativa comunità europea a responsabilità limitata», con sede in Mesagne (Brindisi), costituita per rogito Nicoletta in data 26 agosto 1982 - rep. 65848 - reg. soc. 2757 - tribunale Brindisi - BUSC n. 1345/193453;

soc. coop.va edilizia «Società cooperativa a responsabilità limitata Casa viva - Edilizia popolare economica», con sede in Brindisi, costituita per rogito Travaglini in data 23 gennaio 1979 - rep. 91423 - reg. soc. 1883 - tribunale Brindisi - BUSC n. 997/164418;

95A4249

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione degli oggetti specifici delle ricerche e delle relative attività di formazione professionale pubblicati con decreto ministeriale 29 maggio 1990 ed afferenti al programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati, a seguito del decreto ministeriale 14 aprile 1992, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1992.

Programma nazionale di ricerca sui materiali innovativi avanzati.

Con decreto ministeriale 30 giugno 1995 è affidata all'Eniricerche S.p.a. - Milano l'esecuzione con contratto di ricerca, da stipulare entro novanta giorni, dell'oggetto specifico della ricerca e delle relative attività di formazione afferenti al tema: «Sviluppo di materiali ceramici monolitici o compositi per tecnologie energetiche avanzate» per un importo complessivo di 21.800 milioni di lire — di cui 20.000 milioni di lire per le attività di ricerca e 1.800 milioni di lire per le attività di formazione — e nel tempo di 48 mesi.

L'Istituto mobiliare italiano S.p.a. provvede alla stipula del relativo contratto di ricerca.

Contratto e capitolato tecnico sono redatti secondo gli schemi approvati con i decreti ministeriali 27 luglio 1983 e 21 dicembre 1984.

95A4250

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa di alcune società cooperative

Con deliberazione n. 3073 del 26 giugno 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Il Sole - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 19 marzo 1992 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio ed ha nominato commissario liquidatore il rag. Carlo Uliana, con studio in Udine, v.lo Repetella 16.

Con deliberazione n. 3078 del 26 giugno 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Ge.Co. soc. coop. a r.l.», con sede in Udine, costituita il 12 ottobre 1995 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Corciulo, con studio in Udine, via Cosattini 20.

Con deliberazione n. 3079 del 26 giugno 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «La Servolana soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita l'8 ottobre 1993 per rogito notaio dott. Furio Gelletti di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Mauro Pavan con studio in Trieste, via Cumano 7.

Con deliberazione n. 3080 del 26 giugno 1995 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «La Cooperativa libraria soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 30 gennaio 1990 per rogito notaio dott. Livio Vecchioni di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Maurizio Dovier, con studio in Grado, via Roma, 11.

95A4253

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

igiene (c.l. scienze biologiche), settore scientifico disciplinare: F22A.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale trasferimento è subordinato alla disponibilità di fondi nel bilancio dell'Ateneo necessari al pagamento degli emolumenti dovuti al docente chiamato (ai sensi dell'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993) ed alla approvazione della modifica di statuto.

95A4254

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia sottoindicati, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico disciplinare H01B - (costruzioni idrauliche) - per la disciplina: protezione idraulica del territorio;

settore scientifico disciplinare H09A - (tecnologia dell'architettura) per la disciplina: tecnologia dell'architettura;

Facoltà di agraria:

settore scientifico disciplinare E01D - Ecologia vegetale, per la disciplina: fitogeografia.

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Facoltà di economia:

settore scientifico disciplinare P01A - Economia politica, per la disciplina: microeconomia;
settore scientifico disciplinare P01A - Economia politica, per la disciplina: microeconomia;
settore scientifico disciplinare S04A - Matematica per le applicazioni economiche - per la disciplina: matematica per l'economia;
settore scientifico disciplinare S01A - Statistica, per la disciplina: statistica;
settore scientifico disciplinare S01A - Statistica, per la disciplina: tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati.

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico disciplinare N20X - Filosofia del diritto - per la disciplina: filosofia del diritto.

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare L03B - Archeologia classica, per la disciplina: metodologia e tecnica dello scavo archeologico;

settore scientifico disciplinare L02C - Numismatica per la disciplina: numismatica;

settore scientifico disciplinare L07A - Lingua e letteratura latina, per la disciplina: letteratura latina;

settore scientifico disciplinare L18A - Lingua e letteratura inglese, per la disciplina: lingua e letteratura inglese;

settore scientifico disciplinare L12A - Letteratura italiana, per la disciplina: letteratura italiana;

settore scientifico disciplinare M09B - Storia della pedagogia, per la disciplina: storia della scuola e delle istituzioni educative;

settore scientifico disciplinare M11D - Psicologia dinamica, per la disciplina: psicologia dinamica;

settore scientifico disciplinare M03C - Storia del cristianesimo antico e medievale, per la disciplina: storia religiosa dell'oriente cristiano;

settore scientifico disciplinare M12B - Paleografia, per la disciplina: diplomatica.

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare A01C - Geometria, per la disciplina: topologia;

settore scientifico disciplinare A03X - Fisica matematica, per la disciplina: meccanica razionale;

settore scientifico disciplinare D02B - Geologia applicata, per la disciplina: geologia applicata;

settore scientifico disciplinare D04B - Geofisica applicata, per la disciplina: geofisica applicata;

settore scientifico disciplinare E11X - Genetica, per la disciplina: genetica.

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle suddette facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate, per i soli docenti di altro Ateneo, di un certificato di servizio attestante: *a)* la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio; *b)* l'indicazione del settore scientifico disciplinare di appartenenza a seguito dell'applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990 n. 341.

95A4255

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura 5 luglio 1995 concernente: «Modificazione agli articoli 31 e 32 del regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 14 luglio 1995).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata a pag. 42, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo il titolo, dove è scritto: «IL *PRESIDENTE*», leggasi: «IL *CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA*».

95A4257

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.